SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149º — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 88/L

LEGGE 18 marzo 2008, n. **69.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006.

08G0087

LEGGE 18 marzo 2008, n. **70.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006.

08G0088

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 89

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 2008.

Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale.

DECRETO 18 marzo 2008.

Revisione del decreto ministeriale 27 luglio 2005, attuativo del comma 5 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente i parametri tecnici per la trasmissione telematica delle ricette.

08A02013 - 08A02014

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2008.

Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS);

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, relativo al regolamento recante norme di attuazione del citato art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori nell'ambito della predetta riorganizzazione;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione;

Visti gli Accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sanciti in data 2 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i quali sono stati definiti linee guida e standard in applicazione del decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436;

Considerati gli indirizzi di programmazione nazionale e comunitaria in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività;

Considerata l'esigenza di assicurare maggiore stabilità, qualità e visibilità all'offerta formativa del sistema dell'IFTS nonché una sua maggiore articolazione rispondente a fabbisogni formativi differenziati;

Considerata la necessità di procedere alla riorganizzazione del sistema dell'IFTS nell'ambito della quale procedere alla configurazione degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 13, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico;

A d o t t a:

Le seguenti linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori

Capo I

PROFILI GENERALI DELLA RIORGANIZZAZIONE

Art. 1.

Obiettivi

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo le priorità della loro programmazione economica, il Sistema di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, è riorganizzato, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 296/2006, art. 1, comma 631 e dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, secondo le linee guida contenute nel presente decreto, di cui fanno parte integrante gli allegati *a)*, *b)* e *c)*.

2. Allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei, la riorganizzazione di cui al comma 1 si realizza progressivamente, a partire dal triennio 2007/2009, in relazione ai seguenti obiettivi:

a) rendere più stabile e articolata l'offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con più specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati;

b) rafforzare l'istruzione tecnica e professionale nell'ambito della filiera tecnica e scientifica attraverso la costituzione degli istituti tecnici superiori di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2;

c) rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica, il sistema della formazione professionale nell'ambito dei poli tecnico-professionali di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 40/07;

d) promuovere l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie;

e) sostenere l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;

f) sostenere le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuovere organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita.

Art. 2.

Tipologie di intervento

1. La riorganizzazione di cui all'art. 1, comma 1, comprende le seguenti tipologie di intervento, con riferimento ai piani territoriali di cui all'art. 11:

a) l'offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II;

b) l'offerta formativa riguardante i percorsi di cui al capo III;

c) le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali in relazione agli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c).*

Art. 3.

Integrazione degli interventi

1. Allo scopo di facilitare l'integrazione e il coordinamento degli interventi e delle relative risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 nel quadro della collaborazione multiregionale, nazionale e comunitaria e nel confronto con le parti sociali, il ministero della pubblica istruzione promuove, entro il 31 marzo di ogni anno, una conferenza dei servizi a livello nazionale, alla quale partecipano i rappresentanti della conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'UPI e dell'ANCI, del ministero del lavoro e della previdenza sociale, del ministero dello sviluppo economico, del ministero dell'università e della ricerca, delle altre amministrazioni interessate e delle parti sociali.

2. Ai fini di cui al presente articolo, il Comitato nazionale per l'IFTS di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 2, è integrato con un rappresentate del Ministero per lo sviluppo economico ed un rappresentante del coordinamento tecnico delle regioni per l'istruzione e la formazione.

Art. 4.

Caratteristiche dei percorsi

1. I percorsi riferiti all'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* hanno le seguenti caratteristiche comuni:

a) sono progettati e organizzati in relazione all'esigenza di:

1 assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità;

2 consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

3 favorire la partecipazione anche degli adulti occupati;

b) rispondono, in relazione alle figure adottate con il decreto di cui al comma 3, al raggiungimento, a livello nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea.

2. I percorsi di cui al comma 1 rispondono a standard minimi riferiti ai seguenti criteri:

a) ciascun semestre, in cui i percorsi si articolano, comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all'estero;

b) i percorsi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento;

c) i curricoli dei percorsi fanno riferimento a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

d) i percorsi sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;

f) i percorsi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti

formativi riconoscibili a norma dell'art. 5, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale;

g) la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II ovvero alla progettazione e gestione dei percorsi di cui al capo III;

h) contengono i riferimenti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica e agli indicatori di livello previsti dall'Unione europea per favorire la circolazione dei titoli e delle qualifiche in ambito comunitario. Allo stato attuale si fa riferimento al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del Consiglio 85/368/CEE.

3. Con decreto adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge n. 144/1999 sono determinati i diplomi di tecnico superiore di cui all'art. 7, comma 1, e i certificati di specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 9, comma 1, con l'indicazione delle figure che costituiscono il riferimento a livello nazionale dei percorsi di cui al comma 1 e dei relativi standard delle competenze di cui al comma 2, lettera *c)*, da considerare anche ai fini di quanto previsto dall'art. 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 5.

Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi

1. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II e dei percorsi di cui al capo III è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello post-secondario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

2. Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende l'insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

3. Il riconoscimento dei crediti opera:

a) al momento dell'accesso ai percorsi;

b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema di cui all'art. 1, comma 1;

c) all'esterno dei percorsi al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

4. Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi di cui al presente decreto come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell'art. 4 del decreto del ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007.

5. Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 3, lettera *c)*, del presente art. da parte delle accademie, gli istituti e i conservatori previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le norme contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

6. Per quanto riguarda i crediti utili ai fini dell'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, art. 55, comma 3.

7. I diplomi di tecnico superiore di cui all'art. 7, comma 1, e i certificati di specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)* costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi.

Capo II

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)

Art. 6.

Standard organizzativi delle strutture

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, gli ITS di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, possono essere costituiti sempreché previsti dai piani territoriali di cui all'art. 11 del presente decreto.

2. Gli ITS, che sono configurati secondo gli standard organizzativi di cui al comma 3, operano per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, con una offerta formativa stabile e visibile con riferimento alla dimensione regionale, nazionale e comunitaria.

3. Ai fini di determinare gli elementi essenziali per la riconoscibilità degli ITS su tutto il territorio nazionale e con l'obiettivo di consolidare ed ampliare l'associazione tra i soggetti pubblici e privati di cui alla legge n. 144/1999, art. 69, comma 2, nonché l'integrazione tra risorse pubbliche e private, la denominazione di «Istituto Tecnico Superiore», con l'indicazione del settore di riferimento, è attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida contenute nell'allegato *a)* che sono configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione con riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e sulla base dello schema di statuto contenuto nell'allegato *b)*.

4. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali, fondatori degli ITS di cui al comma 2, ne costituiscono le istituzioni di riferimento.

5. Gli ITS acquistano la personalità giuridica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, art. 1.

6. Gli ITS realizzano, nel rispetto delle priorità indicate dalle regioni, nell'ambito della programmazione regionale di loro competenza, i percorsi rispondenti agli standard di cui all'art. 7 e le tipologie di attività indicate nell'allegato *a)*.

7. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione di cui al comma 3 con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Art. 7.

Standard di percorso

1. Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle figure adottate con il decreto di cui all'art. 4, comma 3, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

1. efficienza energetica;

2. mobilità sostenibile;

3. nuove tecnologie della vita;

4. nuove tecnologie per il made in Italy;

5. tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;

6. tecnologie della informazione e della comunicazione.

2. Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di cui all'art. 4, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, sempreché previsto dal decreto di cui al comma 1.

3. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

Art. 8.

Certificazione dei percorsi

1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell'ITS, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

2. Con il decreto di cui all'art. 4, comma 3, sono definite le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea.

Capo III

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)

Art. 9.

Standard dei percorsi

1. I percorsi IFTS, che sono programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, con riferimento a quanto previsto all'art. 4, rispondono ai seguenti standard:

a) hanno, di regola, la durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) sono progettati e gestiti dai soggetti associati di cui all'art. 69, legge n. 144/1999, per rispondere a fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 10.

Modalità di accesso e certificazione dei percorsi

1. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, con il possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di istruzione secondaria superiore;

- diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 20, comma 1, lettera *c)*.

2. L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 2, comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

3. Ai fini del rilascio, da parte delle regioni, della certificazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)*, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

4. Le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea.

Capo IV

PIANI TERRITORIALI

Art. 11.

Adozione

1. I piani territoriali si riferiscono alle tipologie di intervento di cui all'art. 2 e sono adottati per ogni triennio dalle regioni, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di loro esclusiva competenza, con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività in linea con i parametri europei.

2. I piani di cui al comma 1 sono oggetto di concertazione istituzionale anche sulla base delle proposte formulate dalle province con riferimento ai loro piani di programmazione nonché di confronto con le parti sociali, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei comitati regionali per l'IFTS.

3. I piani di cui al comma 1 sono sostenuti dall'insieme delle risorse nazionali e regionali, anche messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati e dall'Unione europea.

Art. 12.

Finanziamento

1. Alla realizzazione dei piani di cui all'art. 11 concorrono stabilmente le risorse messe a disposizione dal ministero della pubblica istruzione a valere sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 875.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle risorse del fondo di cui al comma 1, e della realizzazione dei percorsi di cui al capo III, resta fermo l'obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo medesimo.

3. Il contributo del ministero della pubblica istruzione è ripartito tra le regioni che hanno deliberato e avviato, con riferimento alla programmazione del triennio precedente, i piani territoriali di cui all'art. 11, sulla base del criterio del numero dei giovani di età compresa tra i 20 e i 34 anni rilevato dall'ultimo censimento ISTAT.

4. I piani di cui all'art. 11, deliberati dalle regioni in conformità alle linee guida stabilite nel presente decreto e dalle province autonome di Trento e Bolzano in relazione a quanto previsto all'art. 16, sono sostenuti dal contributo di cui al comma 3, previa verifica, da parte del ministero della pubblica istruzione, della sussistenza dei seguenti elementi:

- provvedimento delle regioni e delle province autonome che stabilisce la misura delle risorse finanziarie messe a disposizione pari ad almeno il 30% del contributo del ministero della pubblica istruzione;
- indicazione dei criteri di selezione delle candidature per la costituzione degli istituti tecnici superiori;
- indicazione dei criteri di selezione dei progetti per la realizzazione delle tipologie di intervento di cui al Capo III;
- trasmissione del piano triennale in formato elettronico anche all'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.

5. Per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione, è riservata una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul fondo di cui al comma 1.

6. Le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, detratta la quota di cui al comma 5, sono destinate a sostenere i seguenti interventi:

a) per il 70% alla realizzazione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II

b) per il 30% alla realizzazione dei percorsi di cui al capo III.

Capo V

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI SISTEMA

Art. 13.

Banca dati

1. Presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) è attivata, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e dell'ISTAT, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri generali contenuti nell'accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle regioni.

Art. 14.

Monitoraggio e valutazione

1. A livello nazionale, il ministero della pubblica istruzione, di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale, realizza un sistema di monitoraggio e di valutazione dei piani di intervento di cui

all'art. 11, integrato con le attività svolte dalle regioni anche in relazione ai programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, secondo i criteri generali definiti con l'accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002. Alle relative spese si fa fronte con le risorse del fondo di cui all'art. 12, comma 1; vi concorrono anche eventuali risorse messe a disposizione dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al presente decreto.

2. A conclusione di ogni triennio, il ministero della pubblica istruzione, di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale e il ministero dello sviluppo economico e con l'assistenza tecnica dell'ANSAS e dell'ISFOL, presenta al Parlamento un rapporto sui risultati del monitoraggio e della valutazione dei piani di cui al capo IV.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Fase transitoria

1. Per il triennio 2007/2009, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al capo III, si attuano in relazione ai settori, alle figure di riferimento a livello nazionale e ai relativi standard, previsti dagli accordi in sede di conferenza unificata citati in premessa, anche ai fini della certificazione finale e al riconoscimento dei crediti.

2. In fase di prima applicazione del presente decreto, con l'accordo di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)*, sono individuate anche le figure di riferimento a livello nazionale già definite nelle precedenti programmazioni dell'IFTS che vanno ricondotte nelle aree di cui all'art. 7, comma 1, nonché l'articolazione delle aree medesime nei settori di riferimento.

3. Sino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 40/2007, le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* hanno carattere sperimentale.

4. Per il triennio 2007/2009, le risorse destinate alla istituzione degli istituti tecnici superiori sono determinate nel 50% delle risorse stanziate sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 875.

5. Gli standard qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono definiti dal ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e gli altri ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 16.

Province autonome

1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della pubblica istruzione
FIORONI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 129

ALLEGATO *a)*

LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)

Premessa.

Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, gli istituti tecnici superiori possono essere costituiti, secondo le seguenti linee guida, solo se previsti dai piani di cui all'art. 11 del presente decreto.

1. *Obiettivi.*

Gli istituti tecnici superiori operano, sulla base di piani triennali, negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, con i seguenti obiettivi:

assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure di tecnico superiore che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese;

sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 40/2007, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;

sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;

stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori, nel rispetto delle competenze delle parti sociali in materia.

2. *Standard organizzativo della struttura.*

Allo scopo di rendere stabile e organica l'integrazione tra soggetti formativi, enti locali e imprese in relazione ai predetti obiettivi, gli istituti tecnici superiori assumono la configurazione di fondazioni di partecipazione ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile quale standard organizzativo che ne consente la riconoscibilità su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

L'istituto tecnico superiore acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura della provincia nella quale ha sede.

Gli istituti tecnici superiori si costituiscono come fondazioni di partecipazione in relazione all'unito schema di statuto quale strumento per assicurare il loro funzionamento secondo criteri generali che rispondano alle norme vigenti e agli obiettivi sopra richiamati.

I soggetti fondatori degli istituti tecnici superiori sono i seguenti, quale standard organizzativo minimo:

un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all'art. 13 della legge n. 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione;

una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione;

una impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore;

dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica;

un Ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana).

L'istituto tecnico o professionale, che promuove la costituzione della fondazione di partecipazione in qualità di fondatore, ne costituisce l'ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto all'istituto tecnico superiore.

Ai soggetti formativi (istituti tecnici e professionali, strutture formative accreditate, università), che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori come soci fondatori, è richiesta una pregressa esperienza nella realizzazione dei percorsi IFTS e/o nella attuazione delle relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi.

Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione di partecipazione, anche attraverso risorse strumentali. Gli istituti tecnici e professionali e le strutture formative accreditate partecipano alla costituzione della fondazione avvalendosi dei contributi statali disponibili sul fondo di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 875, nonché di quelli conferiti dalle Regioni in misura non inferiore al 30% del predetto contributo, dagli Enti locali e da altri soggetti pubblici e privati.

Possono divenire Fondatori - a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo secondo quanto previsto dall'art. 7 dello schema di statuto di cui all'allegato *b)* - le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al fondo di dotazione o al fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di indirizzo.

Rientrano nella esclusiva competenza delle Regioni la definizione di eventuali criteri e l'adozione di specifiche misure per la trasformazione in istituti tecnici superiori delle associazioni temporanee di scopo, dei consorzi e dei poli formativi di settore operanti in relazione all'accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004 relativo alla realizzazione dei piani regionali IFTS 2004/2006.

Il patrimonio degli istituti tecnici superiori è composto:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori all'atto della costituzione e dai Partecipanti;

dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Gli istituti tecnici superiori sono amministrati e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto di cui all'allegato *b)*.

Sono organi della Fondazione:

il Consiglio di indirizzo;

la Giunta esecutiva;

il Presidente;

il Comitato tecnico-scientifico;

l'Assemblea di partecipazione;

il Revisore dei conti.

3. *La tipologia e gli indirizzi degli istituti tecnici superiori.*

Gli istituti tecnici superiori assumono, nella loro denominazione, l'indicazione di uno dei settori prioritari per lo sviluppo economico, di seguito richiamati:

efficienza energetica;

mobilità sostenibile;

nuove tecnologie della vita;

nuove tecnologie per il made in Italy;

tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;

tecnologie per l'informazione e la comunicazione.

In relazione a tali tipologie, gli indirizzi in cui esse si articolano sono deliberati dalle Regioni, nell'ambito delle priorità della loro programmazione territoriale (ad esempio: istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile indirizzo per i trasporti marittimi).

4. *Tipologia delle attività.*

Le attività degli istituti tecnici superiori si realizzano sulla base di piani triennali predisposti in relazione alle priorità indicate dalla programmazione regionale con riferimento alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese sopra richiamate, in relazione alle seguenti tipologie di intervento:

ricognizione dei fabbisogni formativi per lo sviluppo, a partire dalle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa (fabbisogni di innovazione) delle imprese realmente attive sul territorio, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese e alle sedi della ricerca;

progettazione e realizzazione di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore relativi alle figure di tecnico superiore di riferimento a livello nazionale;

l'accompagnamento al lavoro dei giovani specializzati a conclusione dei percorsi;

la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale docente di discipline scientifiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, oltre a quelle relative alla formazione dei formatori impegnati nella realizzazione dei percorsi;

l'orientamento dei giovani verso le professioni tecniche, anche con il coinvolgimento delle loro famiglie;

ogni altra attività che risponda alle linee guida della programmazione regionale riferita alla specializzazione tecnica superiore.

5. *Costituzione degli istituti tecnici superiori.*

Nell'allegato *c)* sono contenute indicazioni generali per la costituzione degli istituti tecnici superiori nelle aree di cui al punto 3, secondo le priorità della programmazione regionale dell'offerta formativa.

ALLEGATO *b)*

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI: SCHEMA DI STATUTO

Art. 1.

Costituzione.

È costituita una Fondazione denominata «Istituto tecnico superiore per .... » (Indicare il settore di riferimento: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il made in Italy; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; tecnologie della informazione e della comunicazione) con sede nella provincia di ....

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue.

Art. 2.

Finalità.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;

sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 40/2007, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;

sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;

stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3.

Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività: .... (ad esempio, condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali).

Art. 4.

Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5.

Fondo di gestione.

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6.

Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7.

Membri della Fondazione.

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Fondatori.

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

... (istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all'art. 13 della legge n. 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione);

... (struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione ubicata nella provincia sede della fondazione);

... (impresa del settore produttivo e/o associazione cui si riferisce l'istituto tecnico superiore);

... (dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica);

... (Ente locale - comune, provincia, città metropolitana, comunità montana).

... altri (in relazione alle indicazioni delle Regioni

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

Partecipanti.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;

2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;

3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 8.

Esclusione e recesso.

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

apertura di procedure di liquidazione;

fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9.

Organi della Fondazione.

Gli organi della Fondazione sono:

il Consiglio di indirizzo

la Giunta esecutiva

il Presidente

il Comitato tecnico-scientifico

l'Assemblea di partecipazione

il Revisore dei conti

Art. 10.

Consiglio di indirizzo.

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Consiglio, in particolare:

stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;

stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'art. 7;

nomina due componenti della Giunta esecutiva;

nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;

nomina il Revisore dei conti;

approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;

approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;

delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;

svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:

la nomina del Presidente della Fondazione;

l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'art. 7;

eventuali modifiche del presente Statuto;

lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 11.

Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 12.

Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione. Il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto tecnico o pro-

fessionale che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore e un rappresentante dell'ente locale socio fondatore fanno parte di diritto della Giunta esecutiva.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Art. 13.

Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 14.

Assemblea di partecipazione.

È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.

È presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

Art. 15.

Revisore dei conti.

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

Art. 16.

Controllo sull'amministrazione della fondazione.

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'art. 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'art. 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'art. 25 del codice civile.

Art. 17.

Scioglimento della Fondazione.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Art. 18.

Clausola arbitrale.

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 19.

Norma transitoria
(prima nomina organi collegiali).

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 20.

Clausola di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.

ALLEGATO *c)*

I PIANI DI INTERVENTO TERRITORIALI

In relazione a quanto già condiviso con l'accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004, le regioni predispongono — avvalendosi dei Comitati per l'IFTS, tenendo conto degli indirizzi e dei programmi di sviluppo provinciali, e con i supporti ritenuti opportuni — le linee di programmazione dei piani triennali di intervento, con priorità per aree e settori del proprio territorio nelle quali siano individuate particolari esigenze connesse all'innovazione tecnologica e alla ricerca, in collaborazione con università, imprese, istituti superiori, organismi di formazione e centri di ricerca, fermo restando, per quanto riguarda gli istituti tecnici superiori, il riferimento alle aree di cui all'art. 7, comma 1.

1. Articolazione dei piani di intervento.

Le regioni nella predisposizione dei piani regionali si riferiscono agli ambiti di intervento di seguito richiamati:

a) la costituzione, secondo le linee guida contenute nell'allegato *a)*, degli istituti tecnici superiori di cui al Capo II;

b) la realizzazione dei percorsi di cui al Capo III;

c) l'attuazione delle misure di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

Nel triennio 2007/2009 assumono rilievo anche le misure per realizzare il raccordo con gli interventi previsti dalla precedente programmazione 2004/2006 dei piani regionali di cui all'accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004.

2. Risorse.

Le risorse nazionali iscritte sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 875, indicate all'art. 12 del presente decreto, sostengono la realizzazione dei piani di intervento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando il contributo delle regioni e delle province autonome nella misura di almeno il 30% delle risorse nazionali.

3. Parametri di riferimento per la determinazione dei costi.

Il contributo annuale del Ministero della pubblica istruzione per il finanziamento del piano regionale è commisurato sulla base dei seguenti parametri di riferimento:

costo allievo/ora: 6/8 euro;

numero minimo di allievi per corso: 20;

durata del percorso:

a) tipologia di intervento: piani di attività degli istituti tecnici superiori, comprensivi dei percorsi e delle attività di cui al Capo II.

percorsi per il conseguimento del diploma di tecnico superiore - numero di ore formative previste: 1800/2000; limite di costo previsto, di regola, per percorsi formativi della durata di 4 semestri: 300.000 euro;

attività comprese nei programmi triennali degli istituti tecnici superiori (diverse dalla progettazione e dalla realizzazione dei percorsi formativi) previste nell'allegato *a)*: il 30% della somma stanziata per i percorsi formativi;

contributo alle spese di funzionamento e dotazioni strumentali necessarie alla realizzazione dei percorsi e delle attività di cui sopra: non oltre il 30% della somma stanziata per i percorsi formativi.

b) tipologia di intervento: percorsi di cui al Capo III.

percorsi per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore - numero di ore formative previste: 800/1000; limite di costo previsto, di regola, per percorsi formativi della durata di 2 semestri: 160.000 euro.

c) tipologia di intervento: misure di sistema.

alle misure di sistema di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, può essere destinato non più del 10% delle risorse complessive del fondo di cui all'art. 12, comma 6.

Eventuali scostamenti rispetto ai parametri di costo sopra indicati devono essere adeguatamente motivati dai richiedenti.

Allo scopo di facilitare l'integrazione delle risorse, per le suddette tipologie di attività e i relativi costi ammissibili si fa riferimento a quanto stabilito dalle istruzioni amministrativo-contabili emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali.

Categorie di spesa.

Ai fini della comparabilità dei costi a livello nazionale, si fa riferimento alle seguenti categorie di spesa:

a) spese per insegnanti, per direzione e coordinamento, ecc.;

b) spese per allievi;

c) spese di funzionamento e gestione;

d) altre spese (ad es. progettazione, elaborazione materiali didattici, pubblicizzazione dell'intervento, selezione dei partecipanti, orientamento e accompagnamento dei partecipanti, monitoraggio e valutazione).

Gli standard di costo previsti al presente punto sono rideterminati ogni tre anni con accordo in sede di Conferenza unificata a norma del decreto legislativo n. 281/1997.

4. Ammissione ai contributi del fondo di cui all'art. 12, comma 1.

I piani territoriali, di durata triennale, riguardanti gli interventi di cui all'art. 11, comma 1, sono sostenuti dal contributo del Ministero della pubblica istruzione secondo le modalità stabilite all'art. 12, comma 4.

5. Indicazioni generali per la costituzione degli istituti tecnici superiori.

Le regioni che, nell'ambito della loro autonomia, prevedono nei piani territoriali di cui all'art. 11 la costituzione degli istituti tecnici superiori, invitano — secondo procedure e criteri da loro definiti — gli istituti tecnici e gli istituti professionali a presentare le proprie candidature quali istituzioni di riferimento per la costituzione degli istituti tecnici superiori, secondo il modello organizzativo della fondazione di partecipazione, in partenariato con i soggetti indicati al punto 2 dell'allegato *a)*.

Con la presentazione della candidatura, gli istituti tecnici e professionali e le strutture formative accreditate chiedono di accedere, ai fini della costituzione della fondazione di partecipazione secondo le linee guida di cui all'allegato *a)*, ai contributi statali disponibili sul fondo di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 875 e a quelli conferiti dalle regioni in misura non inferiore al 30% del predetto contributo.

Gli altri componenti il partenariato al momento della presentazione della candidatura devono dimostrare di poter disporre del patrimonio necessario alla costituzione della fondazione in termini di risorse finanziarie, strutture logistiche e di dotazioni minime di laboratorio.

Le regioni procedono alla selezione delle candidature secondo procedure e criteri da esse definiti.

08A02264

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2007 recante «Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale»;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che occorre favorire il completamento di alcuni adempimenti previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e nella regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione»;

Considerata, altresì, la necessità di portare a termine le attività e gli adempimenti previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione»;

Considerata, in particolare, l'esigenza di consentire ai soggetti attuatori nonché ai presidenti delle regioni o loro delegati, per le regioni ricomprese nell'ambito di applicazione delle suddette ordinanze n. 3606 e n. 3624 del 2007, il completamento delle istruttorie finalizzate alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti;

Considerata la necessità di assicurare, anche attraverso l'esercizio dei poteri sostituitivi riconosciuti ai soggetti attuatori, ai presidenti delle regioni ed alle prefetture, l'ultimazione delle procedure volte all'accatastamento delle aree percorse dal fuoco nonché il completamento dei piani comunali di emergenza, evitando nel contempo di vanificare il processo virtuoso fin d'ora portato avanti attraverso anche il ricorso a poteri straordinari e derogatori;

Considerato, inoltre, l'approssimarsi della prossima campagna AIB e tenuto conto delle previsioni meteoclimatiche che inducono a ritenere che i fenomeni di combustione, anche per la prossima stagione estiva, potranno nuovamente interessare tutto il territorio delle regioni dell'Italia centro-meridionale;

Ritenuto, quindi, che continuano a ricorrere nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 30 settembre 2008, lo stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2008

Il Presidente: PRODI

08A02351

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 marzo 2008.

Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro della giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2006;

Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica del 5 marzo 2008 dalla quale si desume che, nel periodo gennaio 2006-gennaio 2008, l'indice del costo della vita ha subito la maggiorazione del 4,4%;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 4,4% in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennità di accesso;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale 2 marzo 2006, sono fissati secondo i seguenti importi:

1) diritto di protesto:

minimo euro 1,84+0,09=1,93;

massimo euro 40,05+1,77=41,82;

2) indennità di accesso:

a) fino a 3 chilometri: euro 1,65+0,08=1,73;

b) fino a 5 chilometri: euro 1,96+0,09=2,05;

c) fino 10 chilometri: euro 3,62+0,16=3,78;

d) fino a 15 chilometri: euro 5,10+0,23=5,33;

e) fino a 20 chilometri: euro 6,32+0,28=6,60;

oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera *e)* è aumentata 1,65+0,08=1,73.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2008

Il Ministro: SCOTTI

08A02338

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 200 giorni, relativi all'emissione del 14 marzo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 27674 del 7 marzo 2008, che ha disposto per il 14 marzo 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 200 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 27674 del 7 marzo 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 marzo 2008;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 marzo 2008 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 200 giorni è risultato pari a 97,826.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 200 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 97,955 ed a 97,301.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A02443

DECRETO 17 marzo 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni, relativi all'emissione del 14 marzo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 27679 del 7 marzo 2008, che ha disposto per il 14 marzo 2008 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 27679 del 7 marzo 2008 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 marzo 2008;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 marzo 2008 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 367 giorni è risultato pari a 96,277.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 367 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 96,396 ed a 95,376.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A02444

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 marzo 2008.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Vera» di San Giorgio in Bosco, con la denominazione «In Bosco» - Società Sanpellegrino S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 6 febbraio 2008, con la quale la società Sanpellegrino S.p.a, con sede in Milano, via Lodovico il Moro n. 35, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Vera» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria nel comune di San Giorgio in Bosco (Padova) con la denominazione «In Bosco»;

Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3255-1 59 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Vera»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti di ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Vera» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria nel comune di San Giorgio in Bosco (Padova) con la denominazione «In Bosco».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della Comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia ai competenti organi regionali.

Roma, 19 marzo 2008

Il direttore generale reggente: GRECO

08A02269

DECRETO 26 marzo 2008.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Cristallo», di Massa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Cristallo» di Massa non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Cristallo» di Massa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 26 marzo 2008

Il direttore generale reggente: GRECO

08A02256

DECRETO 26 marzo 2008.

Sospensione della validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Sacramora» e «San Giuliano», di Viserba.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare dei riconoscimenti delle acque minerali «Sacramora» e «San Giuliano» di Viserba (Rimini) non è pervenuta alcuna certificazione delle acque, relativa all'anno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Sacramora» e «San Giuliano» di Viserba (Rimini).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 26 marzo 2008

Il direttore generale reggente: GRECO

08A02257

DECRETO 26 marzo 2008.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «San Vito al Tagliamento», di S. Vito al Tagliamento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 9 febbraio 2006, n. 3675 con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «San Vito al Tagliamento» di S. Vito al Tagliamento (Pordenone) in quanto la società titolare non ha trasmesso, entro i termini, la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua prelevati in data 17 luglio 2007;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 23 ottobre 2007 e del 3 marzo 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «San Vito al Tagliamento» di S. Vito al Tagliamento (Pordenone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.

Roma, 26 marzo 2008

Il direttore generale reggente: GRECO

08A02270

DECRETO 26 marzo 2008.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale naturale «San Benedetto», di Scorzè.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la nota del 9 novembre 2007 con la quale la società Acqua minerale San Benedetto S.p.a., con sede in Scorzè (Venezia), viale Kennedy 65, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «San Benedetto», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Scorzè (Venezia), oltre alle diciture già autorizzate, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Visti i decreti dirigenziali 25 novembre 1999, n. 3207-126 e 27 luglio 2001, n. 3399-126 con i quali è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale San Benedetto;

Visto che la III sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 3 marzo 2008, sulla base dello studio clinico presentato, «fermo restando che l'allattamento al seno è da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove ciò non sia possibile», ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura «può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «San Benedetto», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel comune di Scorzè (Venezia), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici; può favorire il processo della digestione. L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 26 marzo 2008

Il direttore generale reggente: GRECO

08A02271

DECRETO 26 marzo 2008.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Deograzia», di San Lucido.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Deograzia» di San Lucido (Cosenza) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Deograzia» di San Lucido (Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 26 marzo 2008

Il direttore generale reggente: GRECO

08A02272

DECRETO 31 marzo 2008.

Consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali con obbligo di prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 88, comma 2-*bis* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, il quale prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 29 febbraio 2008, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Federazioni degli ordini professionali dei farmacisti e dei medici, nonché le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, individua le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale disciplinato dal comma 2 dello stesso art. 88 o dall'art. 89;

Sentite la Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO) e la Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI);

Sentite la Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA), la Federazione delle aziende e servizi socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM);

Considerato che la richiamata norma legislativa limita ai soli casi di estrema necessità e urgenza la possibilità di consegna al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, di un medicinale sottoposto a regime di vendita dietro presentazione di ricetta medica;

Considerato che molti medicinali classificati come farmaci di automedicazione (OTC) o farmaci vendibili senza prescrizione medica (SOP) già consentono di far fronte, ad esempio in campo analgesico, ad alcune delle situazioni di urgenza;

Rilevato che non appare in ogni caso opportuno prevedere, in applicazione della citata norma, ipotesi e condizioni che possano scoraggiare un appropriato ricorso a prestazioni mediche anche attraverso i servizi di continuità assistenziale e di pronto soccorso;

Ritenuto comunque di prevedere un periodo sperimentale di attuazione della disciplina in questione per consentire eventuali integrazioni o correzioni alla luce dei primi mesi di esperienza;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 88, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale disciplinato dal comma 2 dell'art. 88 o dall'art. 89 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

1. Qualora il medicinale venga richiesto per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica, il farmacista può consegnare il medicinale, a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, quali:

a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto;

b) esibizione da parte del cliente di un documento rilasciato dall'autorità sanitaria attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco;

c) esibizione da parte del cliente di un documento originale firmato dal medico curante attestante la patologia cronica da cui il paziente è affetto, con indicazione del farmaco utilizzato per il relativo trattamento;

d) esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni; in tal caso il farmacista è tenuto ad apportare un'annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazione nell'ambito della disciplina del presente decreto;

e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.

Art. 3.

1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 2, qualora la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, quale ad esempio l'ulteriore assunzione di un antibiotico, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, quali:

a) presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto;

b) esibizione, da parte del cliente, di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato.

Art. 4.

1. In aggiunta alle ipotesi disciplinate negli articoli 2 e 3, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto.

Art. 5.

1. In tutti i casi previsti dal presente decreto il farmacista è tenuto a consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto, fatta salva l'ipotesi di antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantità sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore.

2. Il farmacista è altresì tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso alla procedura. A tal fine il farmacista consegna al cliente una scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato.

Art. 6.

1. La consegna da parte del farmacista di medicinali iniettabili è ammessa nell'ipotesi disciplinata dall'art. 4. La consegna del medicinale iniettabile è ammessa altresì nelle ipotesi previste dall'art. 2, limitatamente all'insulina, e all'art. 3, limitatamente agli antibiotici monodose.

2. Non è ammessa la consegna di medicinali inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti, allegate al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

Art. 7.

1. Nei casi previsti dall'art. 2, lettera *b)*, quando il documento non indichi il farmaco da utilizzare nel trattamento, dall'art. 2, lettera *d)* e dall'art. 3, lettera *b)*, il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. La dichiarazione è conservata dal farmacista ed è allegata al registro di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Il farmacista annota su apposito registro, le cui pagine sono dallo stesso numerate, timbrate e siglate, la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del presente decreto, riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione, tra quelle previste dagli articoli 2, 3 e 4, che ha dato luogo alla consegna del farmaco.

Art. 8.

1. Entro il mese di dicembre 2008 la Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA) e la Federazione delle aziende e servizi socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM) raccolgono e comunicano al Ministero della salute e all'AIFA i dati relativi alla numerosità e alla tipologia dei casi di ricorso alle procedure di cui al presente decreto registrati fino alla data del 30 novembre 2008, formulando eventuali proposte di modifica della presente disciplina. Tale documentazione è trasmessa dal Ministero della salute, alla Federazione nazionale ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO) e alla Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), per le rispettive valutazioni.

Art. 9.

1. Nulla è innovato per quanto riguarda l'erogazione di farmaci con onere a carico del SSN.

2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

Il Ministro della salute: TURCO

08A02398

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 gennaio 2008.

Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ED
IL MINISTRO
DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarietà sociale sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa;

Decretano:

Art. 1.

Definizione di ricavi

1. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, si intendono per ricavi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale:

a) tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale nell'esercizio contabile di riferimento, se nella propria ordinaria gestione — compatibilmente con i vincoli di legge — l'organizzazione che esercita l'impresa sociale adotta principi di contabilità per competenza;

b) tutte le entrate temporalmente riferibili all'anno di riferimento, se nella propria ordinaria gestione — compatibilmente con i vincoli di legge — l'organizzazione che esercita l'impresa sociale adotta principi di contabilità per cassa.

Art. 2.

Attività di utilità sociale

1. Ai fini del computo della soglia minima del 70 per cento nel rapporto tra ricavi prodotti da attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell'organizzazione, di cui all'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, sono considerati al numeratore del suddetto rapporto, per ogni anno di esercizio dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale, soltanto i ricavi, come definiti dall'art. 1, direttamente generati dalle attività di utilità sociale come definite dall'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006.

2. Non vengono, in ogni caso, considerati nel computo del rapporto di cui al precedente comma 1 — né per quanto concerne il numeratore, né il denominatore — i ricavi relativi a:

a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari;

b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;

c) sopravvenienze attive;

d) contratti o convenzioni con società ed enti controllati dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale o controllanti la medesima.

3. Nell'ipotesi di ricavi provenienti da una commistione di diverse attività, o comunque non chiaramente attribuibili ad un determinato settore di attività, l'attribuzione degli importi viene effettuata in base al numero di addetti impiegati per ciascuna attività.

Art. 3.

Pubblicità e violazioni

1. Ai fini dell'osservanza di quanto stabilito dal presente decreto, le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale pubblicano le informazioni riferite all'art. 2, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, unitamente ai dati annuali di bilancio e li evidenziano anche all'interno del bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006.

2. In caso di mancato rispetto del limite minimo del 70 per cento, l'organizzazione che esercita l'impresa sociale effettua apposita segnalazione al Ministero della solidarietà sociale e agli uffici del registro delle imprese nei termini di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte degli organi societari.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 gennaio 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro della solidarietà sociale
FERRERO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 201

08A02303

DECRETO 24 gennaio 2008.

Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ED

IL MINISTRO
DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano definiti gli atti che devono essere depositati presso il registro delle imprese da parte dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale e le procedure connesse;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente la legge di semplificazione per l'anno 1999, ed, in particolare, l'art. 31 sugli strumenti di informazione informatica;

Decretano:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono definite le procedure per il deposito degli atti presso il registro delle imprese da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale e per l'accesso a tali atti da parte del Ministero della solidarietà sociale e dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 2.

Atti e documenti da depositare

1. Le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, per l'iscrizione in apposita sezione, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, i seguenti atti e documenti:

a) l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;

b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;

c) il bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

d) per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma consolidata, di cui alle lettere *b)* e *c)*, oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione;

e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.

I documenti di cui alle lettere *b)* e *d)* dovranno essere redatti secondo gli schemi di bilancio di esercizio che l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale predispone e rende pubblici entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. Per l'attribuzione dei codici di attività economiche alle imprese sociali viene utilizzata la classificazione ICNPO (International Classification of Non Profit Organizations) elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la classificazione NACE-Ateco.

3. Il deposito viene effettuato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito, utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande all'ufficio del registro delle imprese.

4. In caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, sono depositati, oltre ai documenti previsti dalla normativa civilistica, i documenti previsti dal decreto del Ministro della solidarietà sociale di cui all'art. 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, nel termine di trenta giorni dalla delibera di trasformazione, fusione e scissione o dall'avvenuta cessione.

5. Il Ministero della solidarietà sociale e l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale accedono in via telematica alle informazioni e agli atti depositati.

Art. 3.

Controlli dell'ufficio del registro delle imprese

1. L'ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di deposito presentata dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale ne verifica la completezza formale prima di procedere all'iscrizione nella apposita sezione.

2. L'ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può invitare l'organizzazione che esercita l'impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 gennaio 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro della solidarietà sociale
FERRERO

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 200

08A02304

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 marzo 2008.

Cancellazione di varietà di mais iscritte al relativo registro nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la richiesta del responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo, volta a ottenere la cancellazione della varietà medesima dal registro nazionale;

Considerato che la varietà per la quale è stata chiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 marzo 2008, ha preso atto della richiesta di cancellazione, dal relativo registro, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, la sotto riportata varietà, iscritta al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, è cancellata dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
5098	Mais	Gunda	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	24/02/1998
6837	Mais	PR37B35	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	20/02/2001
9074	Mais	PR39H46	Pioneer Hi-Bred Italia Srl	23/12/2004
7342	Mais	PR34G84	Pioneer Hi-Bred Italia Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	18/02/2002

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A02355

DECRETO 27 marzo 2008.

Iscrizione di varietà di sorgo, ibridi di sorgo x erba sudanese e di erba sudanese al relativo registro nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 marzo 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SORGO

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
10973	Brigga	200	HS	R2N S.A.S. – Francia
10975	Angelus	400	HS	Sud Cereales SCA – Francia
10976	Biomass 133	700	HS	Sud Cereales SCA – Francia
10977	Biomass 952	700	HS	Sud Cereales SCA – Francia
10978	Armida	300	HS	Sud Cereales SCA – Francia e Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO)

IBRIDI DI SORGO X ERBA SUDANESE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
10389	Ensal	Laboulet Semences - Francia

ERBA SUDANESE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
10980	HayKing	CAL/WEST Seeds – USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A02356

DECRETO 27 marzo 2008.

Modifica della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di orzo iscritte al relativo registro nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 marzo 2008, ha preso atto delle richieste di variazione di responsabilità della conservazione in purezza della varietà di seguito elencate, così come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ognuna indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
5878	Orzo distico	Dasio	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerelicoltura	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura e Associazione Agricola Randazzo
10628	Orzo distico	Pariglia	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerelicoltura	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura e PRO.SE.ME.
5432	Orzo distico	Nure	PRO.SE.ME.	PRO.SE.ME e CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura
3549	Orzo polistico	Diomede	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerelicoltura	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura e Associazione Agricola Randazzo
5433	Orzo polistico	Aliseo	PRO.SE.ME.	PRO.SE.ME e CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A02357

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 febbraio 2007.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di ricerca DM28490 presentato nell'ambito del distretto tecnologico nel settore agroalimentare della regione Molise. (Decreto n. 133/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le disposizioni dell'art. 13 che prevedono la presentazione e selezione di progetti di ricerca sulla base di accordi e/o intese con altri enti pubblici, anche locali;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Vista la delibera CIPE n. 81/2004 che regolamenta l'iniziativa del MUR a favore della realizzazione, nelle regioni del Mezzogiorno, di distretti ad alta tecnologia;

Visto il progetto di ricerca dal titolo «Innovazioni di prodotto e di processo per il miglioramento della competitività dell'agro-alimentare molisano», presentato dal Consorzio Molise innovazione agroalimentare ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000 per la realizzazione del distretto tecnologico agroalimentare «MINA» nella regione Molise, del quale era previsto l'inserimento in un apposito accordo di programma quadro da stipularsi ai sensi della predetta delibera CIPE n. 81/2004;

Visti gli esiti istruttori della citata domanda di agevolazione;

Tenuto conto della proposta formulata dal Comitato nella riunione del 31 maggio 2006 e riportata nel relativo stralcio del verbale;

Visto il secondo atto integrativo dell'accordo di programma quadro in materia di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'università e della ricerca e la regione Molise in data 22 dicembre 2006;

Visto che tale accordo è finalizzato all'attuazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo e alle azioni di avviamento del distretto tecnologico agro-alimentare nella regione Molise;

Considerata l'impossibilità di utilizzare, a tali fini, le risorse della delibera CIPE n. 81/2004;

Vista la disponibilità del Fondo agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca, di cui alle schede allegate al presente decreto (allegato 1), è ammesso all'intervento previsto dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni ivi indicate.

Art. 2.

L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

Il Ministero fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.435.720,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 112

ALLEGATO

Legge n. 297/1999, art. 13

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28490 del 19/01/2006

- Progetto di Ricerca

Titolo:
Innovazioni di prodotto e di processo per il miglioramento della competitività dell'agro-alimentare molisano

Inizio Attività: 01/07/2006

Durata mesi: 36

Inizio Attività:

- Beneficiari

MOLISE INNOVAZIONE AGROALIMENTARE-M.I.N.A. SCARL
CAMPOBASSO - (CB)

• Costo Totale	€ 2.611.600,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.545.400,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 1.066.200,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	795.300	-	-	-	-	795.300
Spese generali	-	477.100	-	-	-	-	477.100
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	94.600	-	-	-	-	-	94.600
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	178.400	-	-	-	-	178.400
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	94.600	1.450.800	-	-	-	-	1.545.400
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	94.600	1.450.800	-	-	-	-	1.545.400

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	458.900	-	-	-	-	458.900
Spese generali	-	275.400	-	-	-	-	275.400
Attrezzature	-	80.000	-	-	-	-	80.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	151.900	-	-	-	-	151.900
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	100.000	-	-	-	-	100.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	1.066.200	-	-	-	-	1.066.200
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	1.066.200	-	-	-	-	1.066.200

Nessun costo di formazione

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	66.220,00	943.020,00	-	-	-	1.009.240,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	426.480,00	-	-	-	426.480,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

5% Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

10% Progetti presentati da PMI

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.435.720,00	-	1.435.720,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	1.435.720,00	-	

Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla preventiva verifica del versamento da parte dei soci di MOLISEINNOVAZIONE di mezzi freschi per 270 k€ ca effettuarsi sotto forma di aumento del fondo consortile.

08A02376

DECRETO 13 marzo 2008.

Aggiornamento dell'Albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14, comma 13 del decreto dell'8 agosto 2000, n. 593.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 «modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto direttoriale n. 186/Ric. del 22 febbraio 2008, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 7 febbraio 2008, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Lombardia: Anglifil S.r.l. - Viale Brescia, 2/A - 25076 Odolo (Brescia).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

27.22.2 - Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili;

27.53 - Fusione di metalli leggeri;

28.75.3 - Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica.

Punto di primo contatto:

Tel. 0365-826655;

E-mail info@anglifil.it

Fax 0365-826861;

Sito Internet: www.anglifil.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A02373

DECRETO 31 marzo 2008.

Incremento del numero dei posti disponibili presso la SSIS della Calabria per l'accesso a corsi riservati.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il D.I. 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2002;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2007 con il quale, per l'anno accademico 2007/2008, è stato assegnato il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alla Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario ai fini delle attività didattiche aggiuntive di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002;

Vista la nota 17 marzo 2008 con il quale il Direttore della Scuola di specializzazione chiede l'assegnazione di ulteriori 32 posti per i candidati abilitati ex decreto ministeriale n. 85/2005;

Decreta:

Articolo unico

Limitatamente all'anno accademico 2007/2008 il numero dei posti disponibili presso la SSIS della Calabria per l'accesso ai corsi riservati di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002 è incrementato di ulteriori 32 posti (da 150 a 182). Conseguentemente il contingente nazionale di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 2007 è determinato in n. 4321.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

Il Ministro: MUSSI

08A02349

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 24 gennaio 2008.

Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dell'organizzazione che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sono adottate le linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione delle predette linee guida;

Sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono adottate le linee guida di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 gennaio 2008

Il Ministro: FERRERO

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 321

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI CHE ESERCITANO L'IMPRESA SOCIALE.

1. Redazione del bilancio sociale.

1.1. Le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale sono tenute a redigere annualmente un bilancio sociale delle attività svolte.

1.2. Il bilancio sociale deve contenere, suddivise nelle sottospecificate sezioni, almeno le seguenti informazioni:

1.2.1 Introduzione: metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale.

1.2.2 Sezione A: Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori.

a) nome dell'ente;

b) indirizzo sede legale;

c) altre sedi secondarie;

d) nominativi degli amministratori, data di prima nomina e periodo per il quale rimangono in carica;

e) nominativi dei soggetti che ricoprono cariche istituzionali;

f) settore nel quale l'ente produce o scambia beni e servizi di utilità sociale, con indicazione dei beni e servizi prodotti o scambiati.

1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente.

a) informazioni sull'oggetto sociale come previsto nello statuto;

b) forma giuridica adottata dall'ente, con evidenza delle eventuali trasformazioni avvenute nel tempo;

c) previsioni statutarie relative all'amministrazione e al controllo dell'ente;

d) modalità seguite per la nomina degli amministratori;

e) particolari deleghe conferite agli amministratori;

f) per gli enti di tipo associativo informazioni sui soci dell'ente con indicazione del numero dei soci iscritti, con distinzione tra persone fisiche e giuridiche, dei soci dimessi o esclusi dall'ente;

g) relazione sintetica della vita associativa, con l'indicazione del numero di assemblee svoltesi nell'anno, del numero di soci partecipanti all'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio e dei temi sui quali i soci sono stati coinvolti;

h) mappa dei diversi portatori di interessi con indicazione del tipo di relazione che lega l'impresa sociale alle singole categorie;

i) compensi, a qualunque titolo corrisposti, ad amministratori e a persone che ricoprono cariche istituzionali elettive o non nell'impresa sociale;

l) compensi, a qualunque titolo corrisposti, a soggetti eventualmente incaricati del controllo contabile;

m) indicazione del valore massimo e del valore minimo delle retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti dell'ente con distinta evidenza di valore della retribuzione e numerosità per le diverse tipologie di contratto di lavoro;

n) compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate da contratto di lavoro dipendente, con distinta evidenza di valore della retribuzione e tipologia di contratto;

o) numero di donne sul totale dei lavoratori, con dettaglio per ciascuna tipologia di contratto di lavoro;

p) imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro in cui l'impresa sociale abbia partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entità, con indicazione dell'attività svolta dagli enti partecipati e dell'entità della partecipazione. Nel caso di gruppi di imprese sociali, tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, indicazione delle sinergie di gruppo che hanno consentito una migliore realizzazione delle finalità di utilità sociale e dei criteri di consolidamento;

q) imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro che abbiano nell'impresa sociale partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entità, con indicazione dell'attività svolta dagli enti partecipanti e dell'entità della partecipazione. Analogamente a quanto previsto al punto *p)*, per il caso di gruppi di imprese sociali, indica-

zione delle sinergie di gruppo che hanno consentito una migliore realizzazione delle finalità di utilità sociale e dei criteri di consolidamento;

r) principali reti e collaborazioni attive con enti pubblici, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro ed altre imprese commerciali, specificando la natura del rapporto e delle intese;

s) totale dei volontari attivi nell'organizzazione nell'ultimo anno e tipo di impiego presso l'organizzazione, con indicazione del numero di coloro che sono entrati e usciti nel suddetto periodo;

t) numero e tipologie dei beneficiari, diretti e indiretti, delle attività svolte;

u) valutazione degli amministratori circa i rischi di tipo economico-finanziario cui l'ente è potenzialmente esposto e dei fattori generali che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e descrizione delle procedure poste in essere per prevenire tali rischi.

1.2.4 Sezione C: Obiettivi e attività.

a) finalità principali dell'ente, in coerenza con quanto previsto nell'atto costitutivo o statuto e con specifico riferimento agli obiettivi di gestione dell'ultimo anno;

b) riassunto delle principali attività che l'ente pone in essere in relazione all'oggetto sociale con specifica descrizione dei principali progetti attuati nel corso dell'anno;

c) analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi, distinguendo tra quei fattori che sono sotto il controllo dell'ente e quelli che non lo sono;

d) valutazione — utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi — dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi realizzati o conclusi nell'anno, con evidenza di eventuali scostamenti dalle previsioni;

e) forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività;

f) descrizione delle attività di raccolta fondi svolta nel corso dell'anno;

g) indicazione delle strategie di mediolungo termine e sintesi dei piani futuri.

1.2.5 Sezione D: Esame situazione finanziaria.

a) analisi delle entrate e dei proventi con indicazione del rispetto del requisito di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;

b) analisi delle uscite e degli oneri;

c) indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli obiettivi chiave dell'ente;

d) analisi dei fondi, distinguendo tra fondi disponibili, fondi vincolati e fondi di dotazione;

e) costi relativi all'attività di raccolta fondi, entrate conseguite e percentuale di tali entrate utilizzata per coprire i costi dell'attività di raccolta fondi;

f) analisi degli investimenti effettuati, delle modalità di finanziamento ed indicazione di come questi investimenti sono funzionali al conseguimento degli obiettivi dell'ente.

1.2.6 Sezione E: Altre informazioni opzionali.

1.3. Quando ciò sia consentito dalla natura delle attività svolte e dalla tipologia dei beneficiari diretti e indiretti delle stesse, alla valutazione di cui al punto 1.2.4, lettera *d)*, deve procedersi secondo modalità partecipate, che prevedano l'esplicito coinvolgimento dei beneficiari delle attività — diretti e indiretti — di cui al punto 1.2.3, lettera *t)*.

1.4. In ogni caso, la valutazione di cui al punto 1.2.4, lettera *d)*, deve essere realizzata con il coinvolgimento di tutti coloro che hanno prestato la propria opera presso l'impresa sociale, sia a titolo professionale sia a titolo volontario, secondo metodologie che vanno adattate alla dimensione e alla tipologia dell'impresa stessa.

1.5. Di quanto realizzato ai sensi dei punti 1.3 e 1.4, ivi incluse le motivazioni che vi hanno condotto, si dà conto nel bilancio sociale, ai sensi del punto 1.2.1.

2. Pubblicità.

2.1. Il bilancio sociale viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi sociali congiuntamente al bilancio di esercizio.

2.2. Il bilancio sociale viene depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione. L'impresa sociale dà ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici.

08A02336

DECRETO 24 gennaio 2008.

Adozione delle linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 .

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale;

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, il quale prevede che le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, debbano essere realizzate in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione delle predette linee guida;

Sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono adottate le linee guida di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 gennaio 2008

Il Ministro: FERRERO

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 320

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA CONCERNENTI LE MODALITÀ CUI DEVONO ATTENERSI LE ORGANIZZAZIONI CHE ESERCITANO L'IMPRESA SOCIALE NEL PORRE IN ESSERE LE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE DI AZIENDA.

1. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle operazioni straordinarie.

1.1. Gli organi di amministrazione dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale sono tenuti a notificare, con atto scritto di data certa, al Ministero della solidarietà sociale l'intenzione di procedere ad una delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, allegando la documentazione, indicata ai punti 3 e 4, necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida.

1.2. Il Ministero della solidarietà sociale, ricevuta la documentazione necessaria, procede all'istruttoria ed, entro trenta giorni, ne trasmette gli esiti all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1.3. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative, entro trenta giorni, rilascia al Ministero della solidarietà sociale un parere avente valore consultivo.

1.4. L'autorizzazione del Ministero della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

2. Rinvio alla disciplina civilistica per le operazioni di trasformazione, fusione e scissione.

2.1. Alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione si applicano, a seconda del caso di specie, le disposizioni di cui agli articoli da 2498 a 2506-*quater* del codice civile.

2.2. Nell'applicare la normativa civilistica si ha riguardo alla particolare natura dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Nei casi di operazioni straordinarie poste in essere da soggetti per i quali la normativa civilistica richieda la predisposizione di particolari documenti con contenuto informativo obbligatorio, è necessario adattare le informazioni richieste alla particolare natura dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

3. Trasformazione, fusione e scissione.

3.1. Nel caso di trasformazione, fusione e scissione, gli amministratori dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale che pone in essere l'operazione straordinaria devono notificare al Ministero della solidarietà sociale, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sull'operazione straordinaria, con atto scritto di data certa, l'intenzione di procedere all'operazione, allegando la seguente documentazione:

a) una situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nelle operazioni, riferita:

1) nel caso di trasformazione, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data in cui viene convocata l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulla trasformazione;

2) nel caso di fusione o scissione, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno in cui il progetto di fusione o di scissione viene depositato nelle sedi delle società coinvolte nell'operazione.

La situazione patrimoniale deve essere redatta secondo gli schemi che l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale predispone e rende pubblici entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e deve essere costituita dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa. In tale situazione patrimoniale devono essere poste in evidenza le attività e le passività relative all'attività economica svolta ai fini di utilità sociale, vale a dire le attività e le passività relative all'attività principale che caratterizza l'ente impresa sociale.

Qualora la delibera di trasformazione avvenga entro sei mesi dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, la situazione patrimoniale di cui alla lettera *a)* può essere sostituita dal bilancio medesimo.

Nei casi di fusione o scissione, la situazione patrimoniale di cui alla lettera *a)* può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione o di scissione nelle sedi delle società coinvolte nell'operazione.

In questi ultimi due casi, gli amministratori dovranno fornire un supplemento di informativa di modo da evidenziare le attività e le passività relative all'attività economica svolta ai fini di utilità sociale;

b) una relazione degli amministratori nella quale indicare:

1) le ragioni che inducono ad effettuare l'operazione straordinaria;

2) la prevedibile evoluzione dell'attività dell'ente successivamente al compimento dell'operazione;

3) i miglioramenti previsti in termini di impatto sul tessuto sociale di riferimento;

4) le modalità attraverso le quali il soggetto risultante dall'operazione garantirà il rispetto del requisito dell'assenza dello scopo di lucro.

Nel caso in cui gli amministratori debbano predisporre la relazione ex art. 2500-*sexies* del codice civile, è possibile inserire in un unico documento le informazioni elencate alla lettera *b)* e quelle previste dall'art. 2500-*sexies*.

Nel caso in cui gli amministratori debbano predisporre la relazione ex art. 2501-*quinquies* del codice civile, è possibile inserire in un unico documento le informazioni elencate alla lettera *b)* e quelle previste dall'art. 2501-*quinquies*.

4. Cessione d'azienda.

4.1. Nel caso di cessione di azienda, gli amministratori dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale cedente devono notificare al Ministero della solidarietà sociale, con le modalità di cui al punto 3, l'intenzione di procedere all'operazione, allegando la seguente documentazione:

a) una situazione patrimoniale dell'ente, redatta con le modalità di cui al punto 3, lettera *a)*, riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data in cui avviene la cessione;

b) una relazione degli amministratori nella quale indicare, oltre alle informazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 della lettera *b)* del punto 3:

1) le modalità con le quali l'acquirente intende rispettare il requisito del perseguimento delle finalità di interesse generale;

2) i criteri di valutazione dell'azienda e le modalità di determinazione del prezzo.

08A02337

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 18 marzo 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Milano (circoscrizione 1 e circoscrizione 2).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Milano

1. A decorrere dal 10 aprile 2008 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Milano (circoscrizioni Milano 1 e Milano 2), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 marzo 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A02277

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 3 aprile 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Isentress» (raltegravir), autorizzato con procedura centralizzata europea alla Commissione europea. (Determinazione/C n. 198/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale ISENTRESS (raltegravir), autorizzato con procedura centralizzata europea alla Commissione europea con la decisione del 20 dicembre 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU//1/07/436/001 400 mg compressa rivestita con film - uso orale flacone (HDPE) 60 compresse;

EU/1/07/436/002 400 mg compressa rivestita con film - uso orale flacone (HDPE) 180 compresse (3×60).

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recante l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere reso dalla Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta dell'11-12 marzo 2008 e l'allegato tecnico dello stesso parere che ha ritenuto di attribuire al farmaco raltegravir la caratteristica di farmaco con innovazione terapeutica importante;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 marzo 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, è necessario che al medicinale «Isentress» (raltegravir) sia attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Al medicinale ISENTRESS (raltegravir) nelle confezioni indicate, vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

400 mg compressa rivestita con film - uso orale flacone (HDPE), 60 compresse - A.I.C. n. 038312017/E (in base 10), 14K62K (in base 32);

400 mg compressa rivestita con film - uso orale flacone (HDPE), 180 compresse (3 × 60) - A.I.C. n. 038312029/E (in base 10), 14K62X (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Isentress» è indicato in associazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1) in pazienti adulti già trattati con evidenza di replicazione del virus HIV-1 nonostante la terapia antiretrovirale in corso. Questa indicazione è sostenuta dai dati di sicurezza ed efficacia relativi a 2 studi in doppio cieco, controllati con placebo, di 24 settimane su pazienti con esperienza di trattamento.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Isentress» (raltegravir) è classificato come segue, ai fini della rimborsabilità, ed è commercializzato con i prezzi appresso specificati:

confezione:

400 mg compressa rivestita con film - uso orale flacone (HDPE), 60 compresse - A.I.C. n. 038312017/E (in base 10), 14K62K (in base 32);

classe di rimborsabilità: classe «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 897,35 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 1481,00 euro.

Validità del contratto 12 mesi.

Tetto di spesa di 12 milioni di euro al 31 dicembre 2008.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ISENTRESS (raltegravir) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome (OSP2).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 aprile 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A02366

DETERMINAZIONE 3 aprile 2008.

Classificazione del medicinale «Cubicin» (daptomicina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recante l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Novartis Europharm Ltd ha ottenuto il regime di rimborsabilità e il prezzo del medicinale CUBICIN;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione della confezione da 500 mg;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta dell'11-12 marzo 2008;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 marzo 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Cubicin» (daptomicina) è rimborsato alle condizioni si seguito indicate:

confezione: 500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione uso intravenoso 10 ml 50 mg/ml 1 flaconcino - A.I.C. n. 037151026/E (in base 10), 13FS9L (in base 32);

classe di rimborsabilità: classe «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 113,66 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 187,59 euro.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cubicin» (daptomicina) è la seguente:

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 aprile 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A02367

DETERMINAZIONE 3 aprile 2008.

Rinegoziazione del medicinale «Endobulin» (immunoglobulina umana), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recante l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Baxter S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ENDOBULIN;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 15-16 gennaio 2008;

Vista la deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Endobulin» (immunoglobulina umana) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezioni:

50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione flacone polvere da 500 mg + flacone solvente da 10 ml - A.I.C. n. 025264096 (in base 10), 0S2ZZ0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: classe «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 25,20 euro;

50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione flacone polvere da 2500 mg + flacone solvente da 50 ml - A.I.C. n. 025264110 (in base 10), 0S2ZZG (in base 32);

classe di rimborsabilità: classe «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 126,00 euro;

50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione flacone polvere da 5000 mg + flacone solvente da 100 ml - A.I.C. n. 025264122 (in base 10), 0S2ZZU (in base 32);

classe di rimborsabilità: classe «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 252,00 euro;

50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione flacone polvere da 10000 mg + flacone solvente da 200 ml - A.I.C. n. 025264146 (in base 10), 0S300L (in base 32);

classe di rimborsabilità: classe «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 504,00 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Endobulin» (immunoglobulina umana) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile «OSP1».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 aprile 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A02368

UNIVERSITÀ E-CAMPUS TELEMATICA

DECRETO RETTORALE 19 settembre 2007.

Modificazione allo statuto.

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO TECNICO ORDINATORE

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 30 gennaio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2006, che ha istituito l'Università Telematica «e-Campus»;

Visto lo statuto dell'Università Telematica e-Campus;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 15 maggio 2007;

Vista la comunicazione del Ministero dell'università e della ricerca, con nota a protocollo 2830 del 14 settembre 2007 e recepite le osservazioni;

Decreta

la seguente modifica dello statuto al comma 1 dell'art. 33:

«TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Disposizioni applicabili in via transitoria

33.1 In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un periodo non superiore a trentasei mesi, le funzioni del consiglio di amministrazione dell'Università e-Campus sono svolte dal consiglio di amministrazione della Fondazione.».

Novedrate, 19 settembre 2007

Il Presidente: ROSATI

08A02247

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 28 febbraio 2008, n. **8.**

Circolare concernente il «patto di stabilità interno» per gli anni 2008-2010 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Articolo 1, commi 379, 380 e 386, e articolo 3, comma 137, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244.

Alle province

Ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno

Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti segretariato generale - Sezione autonomie locali

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali

Al Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzioni centrali finanza locale

Al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Al gabinetto del Ministro

All'ufficio legislativo-economia

All'ISTAT

U.P.I.

All'A.N.C.I.

Alle Ragionerie provinciali dello Stato

La presente circolare risulta strutturata secondo il seguente schema:

La presente circolare risulta strutturata secondo il seguente schema:

PREMESSA

La legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, che nel prosieguo viene definita “legge finanziaria 2008”, con le disposizioni recate dai commi 379, 380 e 386 dell’articolo 1, ha apportato alcune modifiche alle regole sul patto di stabilità interno degli enti locali stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che nel prosieguo viene definita “legge finanziaria 2007”. E’ per questo motivo che nella presente circolare si fa riferimento, per tutte le disposizioni previste dalla legge finanziaria 2007 e non modificate dalla legge finanziaria 2008, a quanto si è già avuto modo di precisare con la circolare dello scrivente n. 12 del 22 febbraio 2007, a cui si fa pertanto rinvio.

Le disposizioni relative al patto di stabilità interno per gli anni 2008-2010 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti traggono origine da alcune indicazioni contenute nel D.P.E.F. 2008/2011 secondo le quali, a carico della finanza locale, non è stata prevista una manovra aggiuntiva ed è stato ribadito che il saldo finanziario tra entrate e spese finali continua ad essere il parametro di riferimento per l’applicazione delle regole.

Appare utile premettere che l’effettiva gestione finanziaria delle regole del patto di stabilità nell’anno 2007 ha posto in risalto alcune problematiche applicative. In particolare, il riferimento è agli enti locali che:

a) hanno registrato, nel periodo base di riferimento (2003/2005), un saldo finanziario positivo in termini di cassa e che, sulla base della normativa, hanno dovuto migliorare tale situazione già positiva;

b) non hanno potuto utilizzare il proprio avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità in quanto, secondo le regole del patto in linea con quelle europee, l’avanzo di amministrazione, essendo riferito ad esercizi precedenti, non viene considerato tra le entrate dell’esercizio ai fini del saldo finanziario;

c) hanno registrato nel periodo base di riferimento (2003/2005) entrate straordinarie dovute all’alienazione di beni patrimoniali (non destinate all’estinzione anticipata dei mutui, fattispecie questa già prevista nella legge finanziaria 2007) non più ripetibili negli anni

successivi e, quindi, causa di difficoltà nel raggiungere gli obiettivi programmatici del patto.

Al fine di dare una soluzione a queste problematiche, è stato avviato un percorso istituzionale in base al quale le regole per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica prefissati sono state condivise preliminarmente tra il Governo e gli enti locali. In particolare, il riferimento è all'Accordo sottoscritto tra il Governo e le Associazioni degli Enti locali in data 26 settembre 2007, con il quale sono state preventivamente concordate le linee di intervento riguardanti il patto di stabilità interno e che possono essere così riassunte:

a) azzeramento per gli anni 2008/2010 del concorso alla manovra per gli enti con saldo di cassa positivo con conseguente fissazione dell'obiettivo programmatico in misura pari al saldo finanziario medio 2003/2005;

b) adozione del criterio della competenza "mista". Si tratta, in particolare, del criterio di contabilizzazione del saldo obiettivo in base al quale le entrate e le spese di parte corrente sono considerate in termini di competenza e quelle di parte capitale sono contabilizzate per cassa. Questa soluzione ha il pregio di rendere più facilmente gestibile il problema dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione a copertura di spese di investimento e, inoltre, ha il vantaggio di avvicinare maggiormente il saldo di riferimento a quello che, a consuntivo, viene calcolato dall'Istat ai fini della procedura sui deficit eccessivi di cui al Trattato di Maastricht e, pertanto, di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita.

E' opportuno soggiungere che il problema dell'utilizzo degli avanzi di amministrazione aveva già trovato una parziale soluzione nel corso del 2007 - con effetti che la norma estende anche al 2008 e 2009 - nell'ambito del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222 che, all'art. 11, ha previsto un contributo a favore delle province e dei comuni che provvedono ad estinguere anticipatamente mutui e prestiti obbligazionari attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nella misura massima degli indennizzi e delle penali corrisposti in aggiunta al debito residuo;

c) un'ulteriore riduzione dell'obiettivo programmatico attraverso la deduzione dell'eccedenza dei proventi da alienazioni rispetto alla soglia prefissata.

Le altre disposizioni presenti nel predetto comma 379 prevedono, alla lettera c), l'aggiunta di un nuovo comma (678-bis) alla legge finanziaria 2007 in cui si dispone che, ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici per l'anno 2010, si adottano i medesimi coefficienti previsti dalla legislazione vigente per l'anno 2009.

Inoltre, alla lettera g) dello stesso comma 379, viene proposta una nuova formulazione del comma 684 della legge finanziaria 2007 (applicazione delle regole del patto in sede di bilancio di previsione) per renderlo coerente con il nuovo criterio della competenza mista.

IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL TRIENNIO 2008-2010.

A. MODALITA' APPLICATIVE

A.1. ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO.

Al pari di quanto indicato nelle circolari degli anni scorsi, l'individuazione degli enti locali soggetti al patto è stabilita dalla stessa norma: province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la determinazione della popolazione di riferimento da considerare viene sempre fatta sulla base del criterio previsto dall'articolo 156 del Testo Unico degli enti locali e, cioè, calcolando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT (per il 2008, quella al 31 dicembre 2006). Si ritiene utile precisare che, ai fini dell'assoggettamento alle regole del patto, si deve far riferimento a tale ultima data, anche se la base di riferimento è quella del triennio 2003-2005.

A.2. CRITERI GENERALI.

Così come previsto dalla legge finanziaria 2007, anche per il 2008 rimane immutato il criterio generale della metodologia del patto di stabilità interno che prevede, sostanzialmente, che i saldi finanziari relativi agli anni 2008, 2009 e 2010 debbano essere pari ai saldi finanziari medi del triennio 2003-2005, corretti per un ammontare annualmente quantificato secondo la procedura che di seguito viene illustrata.

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno, per cui si richiama in proposito la particolare attenzione degli enti al fine di attivare tempestivamente la procedura di rientro dagli scostamenti per evitare le sanzioni che, com'è noto, hanno un impatto automatico sulle collettività amministrate (cfr. successivo punto E).

Prima ancora di illustrare dettagliatamente le procedure applicative delle nuove regole, si fa presente che anche quest'anno si è ritenuto opportuno, allo scopo di facilitare la determinazione del contributo e dei connessi obiettivi programmatici di ciascun ente, predisporre un'applicazione informatica che calcola automaticamente gli obiettivi programmatici per il 2008, 2009 e 2010 di ciascun ente soggetto al patto. Gli enti che desiderano avvalersi di detta procedura, dovranno collegarsi al sito web dedicato al Patto di stabilità interno "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", salvare il modello di calcolo in formato excel sulla propria postazione di lavoro ed inserire i dati contabili richiesti dalla citata applicazione. L'applicazione calcolerà, evidenziandone le modalità, sia l'entità del contributo annuo alla manovra di ciascun ente che gli obiettivi programmatici.

Per fornire il massimo supporto agli enti, nei paragrafi successivi, sono illustrate in maniera dettagliata le modalità di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici.

Ai fini della trasmissione nel sistema web "ww w.pattostabilita.rgs.tesoro.it" dei dati strumentali all'individuazione degli obiettivi programmatici, sarà predisposta su detto sistema una procedura di calcolo in forma molto semplificata: infatti, sarà necessario che ciascun ente inserisca nelle apposite maschere solo i dati non presenti nel sistema web in quanto quelli già trasmessi lo scorso anno verranno recuperati automaticamente. Tali procedure saranno disponibili sul sito web solo dopo l'avvenuta emanazione del decreto ministeriale con il quale verranno definiti i prospetti dimostrativi degli obiettivi programmatici.

A.3. DEFINIZIONE DEL SALDO FINANZIARIO.

Il saldo finanziario in termini di cassa è determinato, come per l'anno 2007, quale differenza tra la media triennale 2003-2005 degli incassi, in conto competenza e in conto residui, per entrate finali (primi quattro titoli del bilancio), al netto delle riscossioni crediti, e la media triennale 2003-

2005 dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, per spese finali (primi due titoli di bilancio), al netto delle concessioni di crediti.

Si ribadisce che tra le entrate finali non si deve tener conto dell'avanzo di amministrazione (e del fondo di cassa), in quanto non rientrante in tali entrate (si vedano in proposito i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a e b, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).

A.4. DETERMINAZIONE DEL CONCORSO ALLA MANOVRA PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010.

Si ritiene opportuno evidenziare, preliminarmente, che i coefficienti che devono essere utilizzati dalle province e dai comuni sono, ai sensi del comma 379 della legge finanziaria 2008, per gli anni 2008 e 2009 gli stessi indicati dal comma 678 della legge finanziaria per l'anno 2007 e, per l'anno 2010, sono pari ai medesimi coefficienti dell'anno 2009 (comma 678-bis della legge finanziaria 2007 come introdotto dalla legge finanziaria 2008).

Il concorso alla manovra, utile per determinare il saldo finanziario programmatico per gli anni 2008, 2009 e 2010, deve essere calcolato sulla base del saldo medio di cassa del triennio 2003-2005 e le modalità di calcolo si differenziano a seconda che gli enti abbiano registrato nel 2003-2005 un disavanzo medio, oppure un avanzo medio, di cassa.

I due procedimenti di calcolo alternativi vengono descritti in dettaglio di seguito.

A.4.1. PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI CASSA MEDIO NEGATIVO PER IL TRIENNIO 2003-2005.

In caso di saldo finanziario medio negativo, la determinazione dell'entità del concorso alla manovra è effettuata con riferimento alle due seguenti componenti:

1) componente saldo finanziario: è necessario moltiplicare il valore medio dei saldi 2003-2005, calcolato con le modalità di cui al punto A.3., per un coefficiente di diversa entità secondo il comparto:

- per le province, i coefficienti di riferimento per gli anni 2008, 2009 e 2010 sono, rispettivamente, pari a 0,210, 0,117 e 0,117;

- per i comuni, i coefficienti di riferimento per gli anni 2008, 2009 e 2010 sono, rispettivamente, pari a 0,205, 0,155 e 0,155.

Il risultato della suddetta moltiplicazione, considerato con il segno positivo, costituisce il primo dei due importi che, sommato a quello risultante dall'operazione descritta al successivo punto 2), determina l'entità del concorso complessivo alla manovra.

2) componente spesa: occorre preventivamente ricavare il valore medio della spesa corrente (pagamenti in conto competenza e in conto residui del titolo I della spesa senza alcuna esclusione) per il triennio 2003-2005. Il suddetto valore medio deve essere, quindi, moltiplicato per un coefficiente di diversa entità secondo il comparto:

- per le province, i coefficienti per gli anni 2008, 2009 e 2010 sono, rispettivamente, pari a 0,022, 0,012 e 0,012;
- per i comuni, i coefficienti per gli anni 2008, 2009 e 2010 sono, rispettivamente, pari a 0,017, 0,013 e 0,013.

3) concorso alla manovra: l'importo del concorso alla manovra si determina sommando gli importi di cui ai precedenti punti 1) e 2), fatto salvo il confronto descritto al successivo punto 4).

4) individuazione del limite massimo del concorso alla manovra per i soli comuni con saldo finanziario di cassa medio negativo per il triennio 2003-2005: occorre, così come effettuato nel 2007, confrontare l'importo di cui al punto 3) con quello corrispondente all'8% del valore medio delle spese finali (pagamenti in conto competenza e in conto residui relativi ai primi due titoli del bilancio), al netto delle concessioni di crediti, registrate nel triennio 2003-2005. Il confronto è finalizzato a determinare l'entità del concorso alla manovra (comma 679 della legge finanziaria 2007).

In particolare, i comuni devono considerare, ai fini della determinazione dell'obiettivo del patto, il minore fra i due importi calcolati secondo quanto indicato ai precedenti punti 3) e 4).

L'ammontare così determinato costituisce il concorso alla manovra.

A.4.2. PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI CASSA MEDIO POSITIVO PER IL TRIENNIO 2003-2005.

Il comma 679-bis della legge finanziaria 2007 (introdotto dalla legge finanziaria 2008) prevede che, per gli enti con saldo finanziario di cassa positivo nel triennio 2003-2005, il concorso alla manovra per gli anni 2008, 2009 e 2010 sia pari a zero e, quindi, non è più necessario applicare i coefficienti stabiliti per la spesa come indicato al comma 678, lett. b) della legge finanziaria 2007.

A.5. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010.

A.5.1. ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI CASSA MEDIO NEGATIVO PER IL TRIENNIO 2003-2005.

Una volta determinata, secondo quanto indicato nel punto A.4., l'entità del concorso alla manovra in termini di correzione del saldo finanziario, gli enti determinano gli obiettivi del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 correggendo della suddetta entità il saldo finanziario medio del triennio 2003-2005, calcolato in termini di competenza "mista", ossia il saldo finanziario costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza e in conto residui) per la parte in conto capitale – escludendo dagli incassi le riscossioni in conto capitale registrate nel triennio 2003-2005 derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti (secondo periodo del comma 683) - al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti.

A.5.2. ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI CASSA MEDIO POSITIVO PER IL TRIENNIO 2003-2005.

Anche tali enti individuano il proprio obiettivo programmatico per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 calcolando il saldo medio 2003-2005 in termini di competenza mista secondo le modalità sopraindicate.

Il saldo così determinato rappresenta l'obiettivo programmatico in quanto, come già sottolineato al punto A.4.2, il concorso alla manovra per gli anni 2008, 2009 e 2010, per gli enti con saldo finanziario di cassa medio positivo per il triennio 2003-2005, è posto pari a zero. Inoltre, per questi enti la normativa prevede l'esclusione dall'obiettivo programmatico dell'eccedenza dei proventi da alienazione rispetto alla soglia prefissata dalla norma.

Infatti, per gli enti che, oltre ad evidenziare un saldo medio di cassa 2003-2005 positivo, presentano per lo stesso periodo un valore medio delle entrate in conto capitale - derivanti dalla dismissione del patrimonio, immobiliare e mobiliare, e non destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti - superiore al 15% delle entrate finali (al netto delle riscossioni di crediti), è prevista un'ulteriore riduzione del saldo obiettivo. La misura di tale riduzione è pari alla differenza, se positiva, fra l'ammontare dei proventi che eccedono il limite del 15% e quello del contributo originario alla manovra (comma 681-bis della legge finanziaria 2007, introdotto dalla legge finanziaria 2008).

In questo caso, gli enti devono:

a) calcolare il valore medio delle riscossioni in conto capitale registrate nel triennio 2003-2005 derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare e non destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti;

b) calcolare il 15% delle riscossioni per entrate finali medie del triennio 2003-2005, al netto delle riscossioni di crediti;

c) calcolare la differenza fra i valori individuati alle lettere a) e b).

- se la differenza risulta negativa, non è possibile applicare alcuna riduzione al saldo finanziario da prendere a riferimento per l'individuazione dell'obiettivo programmatico;
- se la differenza risulta positiva, si procede secondo le successive istruzioni;

d) determinare il contributo ai sensi dei soli commi 678, lettera b), e 679 della legge finanziaria 2007 (di seguito denominato "contributo originario"), e non anche ai sensi del comma 679-bis che stabilisce il contributo pari a zero per tutti gli enti con saldo medio di cassa 2003-2005 positivo;

e) ridurre il saldo finanziario di un importo pari alla differenza tra l'ammontare positivo di cui alla lettera c) e quello di cui alla lettera d). Conseguentemente:

- se tale differenza (fra l'ammontare dei proventi in eccesso al limite del 15% e il contributo originario determinato ai sensi dei commi 678, lettera b), e 679 della legge finanziaria 2007) risulta positiva, il relativo importo può essere portato a riduzione del saldo finanziario obiettivo, sia esso calcolato in termini di competenza "mista" che di cassa e di competenza per il solo 2008 (in questo caso entrambi gli obiettivi vengono decurtati dello stesso importo);
- se la differenza di cui alla lettera e) risulta negativa, o pari a zero, gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza "mista", oppure in termini di cassa e di competenza, se all'ente si applica il comma 681 della legge finanziaria 2007 (come riformulato dalla legge finanziaria 2008).

A.5.3 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA FACOLTÀ DI CUI AL COMMA 681, SECONDO PERIODO.

Per il solo anno 2008, gli enti che hanno un saldo finanziario medio in termini di competenza mista per il triennio 2003-2005 positivo e maggiore del corrispondente saldo medio di cassa (sia positivo che negativo) hanno la facoltà di calcolare il proprio saldo obiettivo in termini di competenza mista, oppure di cassa e di competenza, secondo quanto previsto nella nuova formulazione del comma 681 della legge finanziaria 2007 (introdotta con la legge finanziaria 2008).

Per gli enti che scelgono di conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di cassa e competenza, si rinvia a quanto in proposito indicato al punto A.3. della circolare n. 12 del 2007 per la determinazione dei suddetti saldi obiettivo.

A.6. DISCIPLINA DELLE SPESE DI PERSONALE.

L'articolo 3, comma 137, della legge finanziaria 2008, prevede l'esclusione dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2008 dei maggiori oneri

contrattuali derivanti dall'applicazione degli accordi e delle intese fra Governo e OO.SS. Si tratta, in particolare, dei seguenti incrementi retributivi derivanti dal rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 corrispondenti alle seguenti percentuali:

- 2,46% (a titolo di arretrati per l'anno 2007 derivanti dalla retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di regime – Accordo sulle risorse del 6 aprile 2007);
- 0,39% (maggior incremento di regime decorrente dall'anno 2008 derivante dal riconoscimento al personale dei comparti del pubblico impiego dei benefici corrispondenti a 101 euro mensili previsti per il personale del comparto Ministeri – Intesa del 29 maggio 2007).

Ai fini della contabilizzazione degli importi corrispondenti occorre considerare, con riferimento al personale a tempo indeterminato e determinato destinatario del CCNL 2006-2007, il monte salari 2007 su cui si applicano gli incrementi retributivi sopra indicati (in termini di competenza mista o in termini di competenza e cassa secondo le scelte effettuate dall'Ente). Il relativo ammontare costituisce il maggiore onere per il rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007, di competenza del 2008, da considerare ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 137, della legge n. 244 del 2007.

Per la definizione del monte salari 2007 si considerano le seguenti voci:

I. Spesa per retribuzioni lorde (trattamento fisso ed accessorio esclusi gli emolumenti per arretrati relativi ad anni precedenti);

II. Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori sugli emolumenti di cui al punto I;

III. IRAP sugli emolumenti di cui al punto I.

Si precisa che non concorrono, ai presenti fini, alla determinazione del monte salari le spese relative a buoni pasto, assegno per il nucleo familiare, equo indennizzo, trattamento di missione, ecc.

A.7. ESCLUSIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA PER I COMUNI.

Poiché le regole che disciplinano tale tipologia di esclusione non sono state modificate dalla legge finanziaria 2008, per eventuali chiarimenti si fa rinvio a quanto in proposito evidenziato al corrispondente punto A.4. della circolare n. 12 del 2007.

B. IL MONITORAGGIO TRIMESTRALE

Il monitoraggio del patto (nella nuova formulazione del comma 685 della legge finanziaria 2007), così come per l'anno passato, prevede la rilevazione universale degli enti, sulla base della quale tutte le province e tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono inviare trimestralmente a questa Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa.

Le modalità di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto dal richiamato comma 685, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

La trasmissione dei dati trimestrali del monitoraggio e, in generale, di tutte le informazioni relative al "Patto" deve avvenire utilizzando solo ed esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno (www. pattostabilita.rgs.tesoro.it). In caso di mancata emanazione del citato decreto ministeriale in tempi utili per il rispetto dell'invio delle informazioni relative al monitoraggio del patto alla data del 31 marzo 2008 (o delle successive rilevazioni trimestrali) nessun dato deve essere trasmesso (via e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione del citato decreto.

I comuni che, a partire dal 2008, sono soggetti per la prima volta al patto e, quindi, al monitoraggio trimestrale devono accreditarsi al predetto sistema, richiedendo una utenza (per ulteriori dettagli sulle modalità di accreditamento si veda l'allegato G/08 alla presente circolare). Per gli altri enti locali che erano già soggetti al monitoraggio trimestrale attraverso il sistema web non sono previsti nuovi adempimenti, salvo la comunicazione di eventuali aggiornamenti (richieste di cancellazioni o di nuove attivazioni) delle proprie utenze.

La legge finanziaria 2008 ha introdotto alcune novità relativamente al monitoraggio del patto, così riassumibili:

- la mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici viene a costituire inadempimento al patto di stabilità interno;
- la mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688 determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

Si soggiunge, infine, che le informazioni di cui ai commi 685 e 686 verranno messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI direttamente da questa Ragioneria Generale a seguito della sottoscrizione della convenzione tra la Ragioneria Generale dello Stato, l'Anci e l'Upi prevista dal comma 690 della legge finanziaria 2007.

C. ULTERIORI QUESTIONI

C.1. I RIFLESSI DELLE REGOLE DEL "PATTO" SULLE PREVISIONI DI BILANCIO.

La nuova formulazione del comma 684 della legge finanziaria 2007, introdotto dalla legge finanziaria 2008 - confermando il principio che il bilancio di previsione degli enti soggetti al patto sia redatto in coerenza con l'obiettivo da raggiungere – è finalizzata a rendere coerente il bilancio di previsione che, com'è noto, è strutturato in termini di competenza finanziaria, alle nuove regole del patto che sono formulate in termini di competenza mista (eccetto i casi in cui trova applicazione il comma 681 della legge finanziaria 2007, come riformulato dalla legge finanziaria 2008 e per i quali non sono necessari ulteriori chiarimenti).

A tal proposito, l'ente deve allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente, per le entrate e le spese correnti, le previsioni di competenza (rilevabili dal bilancio) e, per le entrate e le spese in conto capitale, le stime di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto. Detto prospetto non deve essere trasmesso allo scrivente ma conservato presso l'ente stesso.

Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge finanziaria devono provvedere, se del caso, ad apportare le

necessarie variazioni di bilancio e ad integrare il documento di bilancio con il citato prospetto. Ovviamente, l'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio. L'eventuale aggiornamento delle previsioni di cassa potrà essere effettuato dagli enti in presenza di rilevanti scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

C.2. TRASFERIMENTI DALLO STATO.

Il comma 682 prevede che i trasferimenti dallo Stato (codificati nel bilancio dell'ente con i codici economici 2.01. e 4.02. e secondo i codici gestionali SIOPE 2101, 2102 e 4201, 4202 e 4203), sia per quanto riguarda la gestione di competenza (accertamenti) che la gestione di cassa (riscossioni in conto competenza e in conto residui), sono convenzionalmente considerati, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, in misura pari agli importi annualmente comunicati dalle amministrazioni statali interessate.

In particolare, l'ente locale deve far riferimento a tutti i trasferimenti comunicati e provenienti dai Ministeri (non solo a quelli provenienti dal Ministero dell'Interno) sia di parte corrente che in conto capitale per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Qualora l'Amministrazione statale interessata non abbia provveduto alla comunicazione dei trasferimenti, l'Ente considera, ai fini del patto di stabilità interno, gli effettivi accertamenti e le effettive riscossioni in conto competenza e in conto residui.

I trasferimenti registrati nel triennio 2003/2005 devono, invece, essere quelli risultanti dai conti consuntivi dell'ente, sia in termini di accertamenti che di riscossioni, come espressamente stabilito dai commi 678 e 680.

La norma costituisce un elemento di certezza e di garanzia per l'ente locale che può conteggiare, ai fini della verifica del patto, gli importi di competenza e di cassa nella misura comunicata all'ente dalle amministrazioni statali, senza che eventuali minori riscossioni di tali spettanze in corso di esercizio possano incidere negativamente nel raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto. Pertanto, la norma introduce una tutela per l'ente locale nei casi in cui un'Amministrazione statale attribuisca trasferimenti in misura diversa da quelli comunicati. Nel

caso in cui l'importo delle riscossioni dell'esercizio in conto competenza e in conto residui superi l'importo comunicato come spettante per l'esercizio, va conteggiato l'importo maggiore.

L'introduzione del criterio della competenza mista modifica, di fatto, l'applicazione del comma 682 in quanto l'ente, se adotta tale criterio, deve considerare:

- per la parte corrente del bilancio, i trasferimenti statali in termini di competenza;
- per la parte in conto capitale, i trasferimenti statali in termini di cassa.

Nell'anno 2007, su richiesta delle Associazioni degli enti locali, è stata data facoltà alle Regioni (ultimo periodo del punto C.2. della circolare n. 12/2007) di prevedere, con atto formale, che i trasferimenti regionali agli enti locali debbano essere conteggiati in analogia a quanto previsto dal comma 682.

In proposito, si ritiene di ribadire, anche per l'anno 2008, la facoltà di applicare i contenuti del comma 682 della legge finanziaria 2007 (conteggio ai fini del patto dei trasferimenti, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata agli enti locali dallo Stato) relativamente ai trasferimenti regionali a favore dei propri enti locali. Pertanto, solo qualora le Regioni adottino tale facoltà, gli enti locali possono conteggiare, ai fini del patto di stabilità interno, i trasferimenti regionali, in termini di competenza e di cassa, nella misura comunicata dalla Regione.

Per attuare tale facoltà, si renderà necessario un atto formale da parte della Regione (la cui definizione e contenuti sono rimessi alla Regione stessa), che verrà poi citato dall'ente locale, in sede di comunicazione del risultato conseguito.

Tuttavia, si ritiene opportuno precisare che tale interpretazione analogica rientra, in ogni caso, nel concetto ispiratore del comma 682: quello, cioè, di fornire certezza e garanzia per l'ente locale sull'ammontare delle risorse trasferite, in questo caso dalla Regione, già in sede di definizione delle misure finanziarie che consentono il rispetto degli obiettivi programmatici e che eventuali variazioni diminutive di detti trasferimenti non compromettano il raggiungimento degli obiettivi.

E’ di tutta evidenza, quindi, che le comunicazioni regionali effettuate ad esercizio avanzato non appaiono in linea con le finalità della richiamata normativa.

C.3. ENTI DI NUOVA ISTITUZIONE.

Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005 e per quelli istituiti nel 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 687 della legge finanziaria 2007, che non sono state modificate dalla legge finanziaria 2008, per cui, per gli eventuali chiarimenti, si rinvia a quanto precisato al corrispondente punto C.3. della circolare n. 12/2007.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 6, comma 8-*octies*, della legge n. 17 del 2007, è necessario precisare che non sono soggette al patto sino al 2009 le nuove province della Regione Sardegna (istituite ai sensi della legge regionale n. 4 del 1997). In tale accezione non sono ricomprese le preesistenti province della Regione Sardegna (le cosiddette province “madri”).

C.4. ENTI COMMISSARIATI: DISPOSIZIONI PER IL 2008 ED EFFETTI SUL PATTO 2007.

C.4.1. ENTI COMMISSARIATI AI SENSI DELL’ART. 143 DEL TUEL.

Per l’anno 2008, in materia di enti commissariati, rimane vigente il comma 688 della legge finanziaria 2007 riguardante quegli enti che, nell’anno 2008, sono commissariati a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (art. 143 del T.U. dell’ordinamento degli enti locali). Detti enti sono soggetti alle regole del patto dall’anno successivo a quello della rielezione degli Organi istituzionali. Tale disposizione si applica, ovviamente, oltre che agli enti che risulteranno commissariati nel corso del 2008, anche a quelli che sono stati commissariati precedentemente e non hanno provveduto, nello stesso anno, alla rielezione degli organi istituzionali.

C.4.2. ENTI COMMISSARIATI NEL 2004 E 2005 AI SENSI DEGLI ARTT. 141 E 143 DEL TUEL.

Il comma 689 della legge finanziaria 2007 faceva riferimento a tutti gli enti commissariati, per mafia e non, negli anni 2004 e 2005 prevedendo l’esclusione dal patto di stabilità 2006, per gli enti commissariati nel 2004, e dal patto di stabilità 2007, per gli enti commissariati nel 2005.

L'efficacia del suddetto comma 689 della legge finanziaria 2007 è stata prorogata anche all'anno 2008, con il comma 386 della legge finanziaria 2008. Pertanto, è prevista l'esclusione dal patto di stabilità 2008 degli enti commissariati nell'anno 2004 e/o 2005 ai sensi dell'art. 141 e 143 del T.U. dell'ordinamento degli enti locali.

La proroga descritta per l'anno 2008 ha effetti anche sull'anno precedente e consente di escludere dal patto per il 2007 anche gli enti locali commissariati nel 2004, esclusione che non poteva operare sulla base della precedente formulazione del comma 689.

Parimenti, gli enti non soggetti alle regole del patto per l'anno 2008, ai sensi del comma 386 della legge finanziaria 2008, devono comunicare allo scrivente tale situazione. Per dette modalità di comunicazione, si rinvia a quanto in proposito verrà indicato nel Decreto per il monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2008, di cui al comma 685 della legge finanziaria 2007 come novellato dalla legge finanziaria 2008 (si veda anche l'allegato G/08 alla presente circolare). Infatti, lo stato di commissariamento non fa venir meno la necessità che questo Dipartimento venga a conoscenza di quali siano gli enti che usufruiranno della predetta esenzione.

In materia di spese di personale per gli enti commissariati, si precisa che il secondo periodo del citato comma 386 stabilisce che agli enti non sottoposti al patto a seguito di commissariamento si applicano le disposizioni previste per gli enti sottoposti al patto stesso. Si deve, quindi, fare riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della legge finanziaria per il 2007, così come modificato dall'art. 3, comma 120, della legge finanziaria per il 2008.

D. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il comma 660 della legge finanziaria 2007 non è stato modificato dalla legge finanziaria 2008 e, pertanto, rimane vigente la specifica normativa per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a seconda che dette autonomie speciali provvedano o meno a disciplinare il patto di stabilità interno con specifiche disposizioni.

Pertanto, non si possono che ribadire le istruzioni fornite lo scorso anno con la circolare n. 12 del 2007 relativamente alle situazioni di raggiungimento dell'accordo (punto D.1. della circolare) e del mancato raggiungimento dell'accordo (punto D.2. della stessa circolare).

E. MODALITA' DI RIENTRO IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

In caso di mancato rispetto del patto, l'ente, su diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari al rientro entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Dopo tale data, se l'ente non ha assunto alcuna iniziativa, il Sindaco od il Presidente della Provincia, in qualità di commissari *ad acta*, devono procedere entro il successivo 30 giugno all'adozione dei provvedimenti (comma 691). Se anche entro il 30 giugno non è stato adottato alcun provvedimento, scattano le procedure automatiche di rientro che prevedono, per i comuni, una maggiorazione dello 0,3% dell'aliquota vigente dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, per le province, un aumento del 5% della tariffa vigente relativa all'imposta provinciale di trascrizione (comma 692).

E' utile evidenziare, per superare alcuni dubbi che in proposito sono stati sollevati, che le procedure di rientro, se definite entro il 30 giugno, potranno essere commisurate all'effettiva entità dello scostamento dall'obiettivo di ciascun ente. Solo dopo che sia decorso inutilmente tale termine il rientro è attuato con criteri automatici uguali per tutti.

Considerato che la normativa sulle sanzioni fiscali troverà applicazione a partire dall'anno 2008 in caso di mancato rispetto degli obiettivi del patto 2007, per l'applicazione e i contenuti esplicativi delle disposizioni, si fa rinvio ai provvedimenti di prossima emanazione che saranno concordati con il competente Dipartimento per le Politiche fiscali.

Non v'è dubbio, peraltro che, in attesa della procedura da definire per il rientro, l'ente può individuare già in sede di bilancio di previsione 2008 le misure necessarie per recuperare lo scostamento registrato rispetto agli obiettivi del patto di stabilità interno del 2007; misure che, naturalmente, sono aggiuntive rispetto a quelle necessarie per conseguire gli obiettivi del patto del 2008.

F. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVI DEL PATTO 2008/2010

Per maggiore chiarezza, sono riportati, quali allegati alla presente circolare, i seguenti schemi semplificativi che saranno pubblicati sul sito web:

- Allegati A/08/P (per le province) e A/08/C (per i comuni), in cui sono evidenziate le caratteristiche dell'ente al fine di individuare sia la procedura idonea al calcolo del saldo obiettivo da conseguire nel triennio 2008-2010 che l'esistenza delle condizioni affinché l'ente possa optare per conseguire l'obiettivo in termini di competenza mista oppure in termini di cassa e competenza;
- Allegati B/08/P (per le province) e B/08/C (per i comuni) che rappresentano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per i comuni (le province), nel caso in cui il saldo medio di cassa nel triennio 2003-2005 dell'ente in questione risulti positivo;
- Allegati C/08/P (per le province) e C/08/C (per i comuni) che rappresentano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per i comuni (le province), nel caso in cui il saldo medio di cassa nel triennio 2003-2005 dell'ente in questione risulti negativo o pari a zero;
- Allegati D/08/P (per le province) e D/08/C (per i comuni) che rappresentano, per il solo anno 2008 e per gli enti con saldo di cassa triennale positivo, la procedura di calcolo degli obiettivi programmatici valutati in termini di cassa e competenza;
- Allegati E/08/P (per le province) e E/08/C (per i comuni) che rappresentano, per il solo anno 2008 e per gli enti con saldo di cassa triennale negativo o pari a zero, la procedura di calcolo degli obiettivi programmatici valutati in termini di cassa e competenza;
- Allegati F/08/P (per le province) e F/08/C (per i comuni) che rappresentano la valutazione del concorso alla manovra secondo le procedure definitive dalla LF 2007 (strumentale per l'applicazione del comma 681 bis della LF 2008);
- Allegato G/08 che fornisce istruzioni sulle modalità di accesso al sistema web e su altre tematiche di carattere informatico.

G. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE

Le innovazioni introdotte dalla normativa inerente il nuovo "patto" potrebbero generare da parte degli enti locali una serie di richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo Ufficio, è necessario pervengano:

a) per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo **pattostab@tesoro.it;**

b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il web (si veda in proposito l'allegato B/08 alla presente circolare), esclusivamente via e-mail all'indirizzo **assistenza.cp@tesoro.it**;

c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno, esclusivamente via mail all'indirizzo **drgs.igop.ufficio14@tesoro.it**

d) per ulteriori chiarimenti sul comma 682 inerente i trasferimenti, al Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la Finanza locale via mail all'indirizzo **finloc@interno.it**

Annotazioni finali

Si segnala, che gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di stabilità interno, sono consultabili sul sito Internet http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Patto-di-S/Patto-di-s/index.asp

Il ragioniere generale dello Stato

Allegato A/08/P - Calcolo del saldo di cassa e di competenza mista

PROVINCE

Determinazione dei saldi rilevanti ai sensi dei commi 681 e 683 della legge n. 296 del 2006.

(dati in migliaia di euro)

A - Individuazione del saldo medio di cassa del triennio 2003-2005 (art.1, comma 680, legge 296/2006)

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate finali				0
(Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossione crediti)	(a)	(b)	(c)	(d)=(a+b+c)/3
Spese finali				0
(Titolo I, Titolo II, al netto concessione crediti)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e+f+g)/3
SALDO MEDIO DI CASSA DEL TRIENNIO 2003-2005				0
				(i)=(d)-(h)

B - Individuazione del saldo obiettivo in termini di competenza "mista" del triennio 2003-2005 (art.1, commi 681e 683, legge 296/2006)

Dati di competenza mista: parte corrente (competenza) parte in conto capitale (cassa) desunti dai bilanci consuntivi

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate correnti (accertamenti)				0
(Titolo I, Titolo II, Titolo III)	(j)	(k)	(l)	(m)=(j+k+l)/3
Entrate in conto capitale (riscossioni)				0
(Titolo IV al netto riscossione crediti)	(n)	(o)	(p)	(q)=(n+o+p)/3
Entrate complessive in termini di competenza "mista"				0
				(r)=(m)+(q)

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Spese correnti (impegni)				0
(Titolo I)	(s)	(t)	(u)	(v)=(s+t+u)/3
Spese in conto capitale (pagamenti)				0
(Titolo II al netto concessione crediti)	(w)	(x)	(y)	(z)=(w+x+y)/3
Spese complessive in termini di competenza "mista"				0
				(aa)=(v)+(z)
SALDO MEDIO IN TERMINI DI COMPETENZA "MISTA" DEL TRIENNIO 2003-2005				0
				(ab)=(r)-(aa)

Allegato A/08/P - Calcolo del saldo di cassa e di competenza mista

L'individuazione del contributo alla manovra e dei saldi obiettivi è determinata:

- se il saldo di cassa medio del triennio 2003-2005 (i) risulta positivo, mediante la procedura di cui all'Allegato All. B-08-P
- se il saldo di cassa medio del triennio 2003-2005 (i) risulta negativo o pari a zero, mediante la procedura di cui all'Allegato All. C-08-P

Per il solo anno 2008, se il saldo medio in termini di competenza mista (ab) è maggiore di zero e maggiore del saldo di cassa medio del triennio 2003-2005 (i), l'ente ha la facoltà di conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza "mista" oppure in termini di cassa e di competenza. Se l'ente decidesse di conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza "mista", l'individuazione del saldi obiettivo del 2008 resta determinata mediante le procedure di cui agli allegati All. B-08-P e All. C-08-P.Qualora l'ente optasse per la seconda ipotesi l'individuazione dei saldi obiettivi del 2008 è determinata:

- se il saldo di cassa medio del triennio 2003-2005 (i) risulta positivo, mediante la procedura di cui all'Allegato All. D-08-P
- se il saldo di cassa medio del triennio 2003-2005 (i) risulta negativo o pari a zero, mediante la procedura di cui all'Allegato All. E-08-P

L'obiettivo per l'anno 2008 così determinato sostituisce quello individuato mediante l'utilizzo degli allegati All. B-08-P e All. C-08-P.

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente
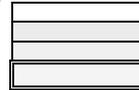
Allegato B/08/P - Competenza mista per enti con saldo POSITIVO

PROVINCE

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'art.1, commi 678, 679, 679 bis, 681, 681 bis e 683, legge 296/2006.

(dati in migliaia di euro)

A - Concorso alla manovra (art.1, comma 679 bis, legge 296/2006)

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Concorso alla manovra degli enti con saldo medio di cassa del triennio 2003-2005 positivo è pari a zero	0	0	0
	(a)	(b)	(c)

B - Saldo obiettivo in termini di competenza "mista" (art.1, commi 681e 683, legge 296/2006)

	Media (2003-2005)
Saldo medio in termini di competenza "mista" del triennio 2003-2005	0
	(ab)=(ab) "All. A-08-P"

Esclusioni

Esclusioni ai sensi dell'art.1, comma 683, secondo periodo, legge 296/2006

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate in conto capitale riscosse derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti (art.1 comma 683, secondo periodo)				0
	(e)	(f)	(g)	(h)=(e+f+g)/3

Esclusioni ai sensi dell'art.1, comma 681 bis, legge 296/2006

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Riscossioni in conto capitale derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare NON destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti (L.296 del 2006, art.1 comma 681 bis)				0
	(i)	(l)	(m)	(n)=(i+l+m)/3

Valore pari al 15% della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti	0
	(o)=15%*(d)'
	' rif. a "All. A-08-I
Valore delle entrate in conto capitale derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare NON destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti <u>in eccesso</u> rispetto al limite del 15% della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti NOTA: se il valore è inferiore o pari a zero non è possibile alcuna detrazione ai sensi dell'art. 1 comma 681 bis	0
	(p)=(n)-(o)

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Importo del contributo annuo alla manovra (art. 1, co. 678, lett. c e co. 679) (INSERIRE I DATI NELL'ALLEGATO "All. F-08-P")	0	0	0
	(q)=(ab)*	(r)*=(ac)	(s)=(ad)*

* riferimento a "All. F-08-P"

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Importo da portare in detrazione al saldo obiettivo (solo se positivo)	0	0	0
	(t)=(p)-(q)	(u)=(p)-(r)	(v)=(p)-(s)

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
<u>Saldo finanziario obiettivo in termini di competenza "mista"</u>	**0**	**0**	**0**
	(w)=(ab)-(h)-(t)	(x)=(ab)-(h)-(u)	(y)=(ab)-(h)-(v)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

Allegato C/08/P - Competenza mista per enti con saldo NEGATIVO o pari a zero

PROVINCE

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006

(dati in migliaia di euro)

A - Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio (art. 1, co. 678, lett. a), legge 296/2006)

SALDO MEDIO DI CASSA DEL TRIENNIO 2003-2005			**0**
			(a)= (i) "All. A-08-P"
	Anno 2008	**Anno 2009**	**Anno 2010**
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera a), punto 2).	0,210	0,117	0,117
	(b)	(c)	(d)
<u>Concorso alla manovra basato sul saldo medio</u> (DA CONSIDERARE CON IL SEGNO POSITIVO)	**0**	**0**	**0**
	(e)=-(a)*(b)	(f) =-(a)*(c)	(g)=-(a)*(d)

B - Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente (art. 1, co. 678, lett. b), legge 296/2006)

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

Individuazione della spesa corrente media del triennio 2003-2005

	Anno 2003	**Anno 2004**	**Anno 2005**	**Media (2003-2005)**
SPESE CORRENTI (Titolo I)				**0**
	(h)	(i)	(j)	(k)=(h+i+j)/3

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente

	Anno 2008	**Anno 2009**	**Anno 2010**
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1, comma 678, lettera b), punto 2).	0,022	0,012	0,012
	(l)	(m)	(n)
<u>Concorso alla manovra basato sulla spesa corrente</u>	**0**	**0**	**0**
	(o)=(l)*(k)	(p) =(m)*(k)	(q)=(n)*(k)

C - Determinazione dell'importo annuo della manovra (art.1, comma 678, lettera c), legge 296/2006)

	Anno 2008	**Anno 2009**	**Anno 2010**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA	**0**	**0**	**0**
	(r)=(o)+(e)	(s)=(p)+(f)	(t)=(q)+(g)

Allegato C/08/P - Competenza mista per enti con saldo NEGATIVO o pari a zero

D - Saldo obiettivo in termini di competenza "mista" (L 296/2006, art. 1, commi 681e 683)

				Media (2003-2005)
Saldo medio in termini di competenza "mista" del triennio 2003-2005				0
				(ab)=(ab) "All. A-08-P"
		Anno 2008	**Anno 2009**	**Anno 2010**
Importo annuo della manovra (L.296/2006, art.1 commi 678 e 679)		0	0	0
		(v)=(r)	(w)=(s)	(x)=(t)
	Anno 2003	**Anno 2004**	**Anno 2005**	**Media (2003-2005)**
Entrate in conto capitale riscosse derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti (L296/2006, art.1 comma 683, secondo periodo)				0
	(y)	(z)	(aa)	(ac)=(y+z+aa)/3
		Anno 2008	**Anno 2009**	**Anno 2010**
<u>Saldo finanziario obiettivo in termini di competenza "mista"</u>		0	0	0
		(ad)=(ab)+(v)-(ac)	(ae)=(ab)+(w)-(ac)	(af)=(ab)+(x)-(ac)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

Allegato D/08/P - Cassa e competenza per enti con saldo POSITIVO - 2008

PROVINCE

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006

(dati in migliaia di euro)

A - Concorso alla manovra (art. 1, comma 679 bis, legge 296/2006)

	Anno 2008
Concorso alla manovra degli enti con saldo medio di cassa del triennio 2003-2005 positivo è pari a zero	0
	(a)

B - Saldo obiettivo in termini di cassa (art. 1, comma 681, legge 296/2006)

	Media (2003-2005)
Saldo medio di cassa del triennio 2003-2005	0
	(b)= (i)"All. A-08-P"
Esclusioni	
Esclusioni ai sensi dell'art. 1, comma 683, secondo periodo, legge 296/2006	0
	(c)=(h) "All. B-08-P"
	Anno 2008
Esclusioni ai sensi dell'articolo 1, comma 681-bis, legge 244/2007 (solo se positivo)	0
	(d)=(t) "All. B-08-P"
	Anno 2008
Saldo finanziario obiettivo in termini di cassa	0
	(e)=(b)+(a)-(c)-(d)

C - Saldo obiettivo in termini di competenza (art. 1, comma 681, legge 296/2006)

Dati di competenza (accertamenti/impegni) desunti dai bilanci consuntivi

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate finali - ACCERTAMENTI (Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossioni crediti)				0
	(f)	(g)	(h)	(i)=(f+g+h)/3
Spese finali - IMPEGNI (Titolo I, Titolo II, al netto concessioni crediti)				0
	(l)	(m)	(n)	(o)=(l+m+n)/3
Saldo medio del triennio 2003/2005 (L 296/2006, art.1 comma 683, primo periodo)				0
				(p)=(i)-(o)

Esclusioni

Esclusioni ai sensi dell'art. 1, comma 683, secondo periodo, legge 296/2006

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate in conto capitale accertate derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti (L296/2006, art.1 comma 683, secondo periodo)				0
	(q1)	(q2)	(q3)	(q)=(q1+q2+q3)/3
Esclusioni ai sensi dell'articolo 1, comma 681-bis, legge 244/2007 (solo se positivo)				0
				(r)= (d)
				Anno 2008
Saldo finanziario obiettivo in termini di competenza				0
				(s)=(p)+(a)-(q)-(r)

Legenda

- Cella in cui va inserito il dato
- Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
- Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente
- Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

Allegato E/08/P - Cassa e competenza per enti con saldo NEGATIVO o pari a zero

PROVINCE

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006

(dati in migliaia di euro)

A - Concorso alla manovra (art. 1, commi 678 e 679, legge 296/2006)

	Anno 2008
Concorso alla manovra	0
	(a)=(r) "All. C-08-P"

B - Saldo obiettivo in termini di cassa (art. 1, comma 681, legge 296/2006)

Saldo medio di cassa del triennio 2003-2005	0
	(b)= (i)"All. A-08-P"

Esclusioni

Esclusioni ai sensi dell'art. 1, comma 683, secondo periodo, legge 296/2006	0
	(c)=(ac) "All. C-08-P"

	Anno 2008
Saldo finanziario obiettivo in termini di cassa	**0**
	(d)=(b)+(a)-(c)

C - Saldo obiettivo in termini di competenza (art. 1, comma 681, legge 296/2006)

Dati di competenza (accertamenti/impegni) desunti dai bilanci consuntivi

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate finali - ACCERTAMENTI				0
(Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossioni crediti)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e+f+g)/3
Spese finali - IMPEGNI				0
(Titolo I, Titolo II, al netto concessioni crediti)	(i)	(l)	(m)	(n)=(i+l+m)/3
Saldo medio del triennio 2003/2005 (L.296/2006, art.1 comma 683, primo periodo)				0
				(o)=(h)-(n)

Esclusioni

Esclusioni ai sensi dell'art. 1, comma 683, secondo periodo, legge 296/2006

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate in conto capitale accertate derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti (L296/2006, art.1 comma 683, secondo periodo)				0
	(p1)	(p2)	(p3)	(p)=(p1+p2+p3)/3

Saldo finanziario obiettivo in termini di competenza	**0**
	(q)=(o)+(a)-(p)

Legenda

Cella in cui va inserito il dato

Cella valorizzata con i dati del PSI 2007

Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente

Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

Allegato F/08/P - Valutazione del concorso alla manovra secondo le procedure definitite dalla LF 2007 (strumentale per l'applicazione del comma 681 bis della LF 2008)

PROVINCE

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006

(dati in migliaia di euro)

Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio (art. 1, co. 678, lett. a), legge 296/2006)

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

Individuazione del saldo medio del triennio 2003-2005

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate finali	-	-	-	-
(Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossione crediti)	(a)	(b)	(c)	(d)=(a+b+c)/3
Spese finali	-	-	-	-
(Titolo I, Titolo II, al netto concessione crediti)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e+f+g)/3
SALDO MEDIO				0
				(i)=(d-h)

Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera a), punto 2). Solo se il saldo medio risulta NEGATIVO	0,210	0,117	0,117
	(l)	(m)	(n)
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera a), punto 2). Solo se il saldo medio risulta POSITIVO (1)	0,000	0,000	0,000
	(l)	(m)	(n)
Concorso alla manovra basato sul saldo medio	0	0	0
(DA CONSIDERARE CON IL SEGNO POSITIVO)	(o)=-(i)*(l)	(p) =-(i)*(m)	(q)=-(i)*(n)

NOTE:
(1) Se il saldo medio è positivo il concorso alla manovra basato sul saldo medio è pari a 0 (art.1, comma 678, ultimo periodo)

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente (art. 1, co. 678, lett. b), legge 296/2006)

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

Individuazione della spesa corrente media del triennio 2003-2005

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
SPESE CORRENTI				0
(Titolo I)	(r)	(s)	(t)	(u)=(r+s+t)/3

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera b), punto 2).	0,022	0,012	0,012
	(v)	(w)	(x)
Concorso alla manovra basato sulla spesa corrente	0	0	0
	(y)=(v)*(u)	(z) =(w)*(u)	(aa)=(x)*(u)

Determinazione dell'importo annuo della manovra (art. 1, comma 678, lettera c)

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA	0	0	0
	(ab)=(o)+(y)	(ac)=(p)+(z)	(ad)=(q)+(aa)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

Allegato A/08/C - Calcolo del saldo di cassa e di competenza mista

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Determinazione dei saldi rilevanti ai sensi dei commi 681 e 683 della legge n. 296 del 2006.

(dati in migliaia di euro)

A - Individuazione del saldo medio di cassa del triennio 2003-2005 (art.1, comma 680, legge 296/2006)

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate finali				0
(Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossione crediti)	(a)	(b)	(c)	(d)=(a+b+c)/3
Spese finali				0
(Titolo I, Titolo II, al netto concessione crediti)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e+f+g)/3
SALDO MEDIO DI CASSA DEL TRIENNIO 2003-2005				0
				(i)=(d)-(h)

B - Individuazione del saldo obiettivo in termini di competenza "mista" del triennio 2003-2005 (art.1, commi 681e 683, legge 296/2006)

Dati di competenza mista: parte corrente (competenza) parte in conto capitale (cassa) desunti dai bilanci consuntivi

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate correnti (accertamenti)				0
(Titolo I, Titolo II, Titolo III)	(j)	(k)	(l)	(m)=(j+k+l)/3
Entrate in conto capitale (riscossioni)				0
(Titolo IV al netto riscossione crediti)	(n)	(o)	(p)	(q)=(n+o+p)/3
Entrate complessive in termini di competenza "mista"				0
				(r)=(m)+(q)

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Spese correnti (impegni)				0
(Titolo I)	(s)	(t)	(u)	(v)=(s+t+u)/3
Spese in conto capitale (pagamenti)				0
(Titolo II al netto concessione crediti)	(w)	(x)	(y)	(z)=(w+x+y)/3
Spese complessive in termini di competenza "mista"				0
				(aa)=(v)+(z)
SALDO MEDIO IN TERMINI DI COMPETENZA "MISTA" DEL TRIENNIO 2003-2005				0
				(ab)=(r)-(aa)

Allegato A/08/C - Calcolo del saldo di cassa e di competenza mista

L'individuazione del contributo alla manovra e dei saldi obiettivi è determinata:

- se il saldo di cassa medio del triennio 2003-2005 (i) risulta positivo, mediante la procedura di cui all'Allegato All. B-08-C
- se il saldo di cassa medio del triennio 2003-2005 (i) risulta negativo o pari a zero, mediante la procedura di cui all'Allegato All. C-08-C

Per il solo anno 2008, se il saldo medio in termini di competenza mista (ab) è maggiore di zero e maggiore del saldo di cassa medio del triennio 2003-2005 (i), l'ente ha la facoltà di conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza "mista" oppure in termini di cassa e di competenza. Se l'ente decidesse di conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza "mista", l'individuazione del saldi obiettivo del 2008 resta determinata mediante le procedure di cui agli allegati All. B-08-C e All. C-08-C.Qualora l'ente optasse per la seconda ipotesi l'individuazione dei saldi obiettivi del 2008 è determinata:
- se il saldo di cassa medio del triennio 2003-2005 (i) risulta positivo, mediante la procedura di cui all'Allegato All. D-08-C
- se il saldo di cassa medio del triennio 2003-2005 (i) risulta negativo o pari a zero, mediante la procedura di cui all'Allegato All. E-08-C

L'obiettivo per l'anno 2008 così determinato sostituisce quello individuato mediante l'utilizzo degli allegati All. B-08-C e All. C-08-C.

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente
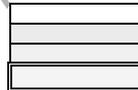
Allegato B/08/C - Competenza mista per enti con saldo POSITIVO

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'art.1, commi 678, 679, 679 bis, 681, 681 bis e 683, legge 296/2006.

(dati in migliaia di euro)

A - Concorso alla manovra (art.1, comma 679 bis, legge 296/2006)

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Concorso alla manovra degli enti con saldo medio di cassa del triennio 2003-2005 positivo è pari a zero	**0**	**0**	**0**
	(a)	(b)	(c)

B - Saldo obiettivo in termini di competenza "mista" (art.1, commi 681e 683, legge 296/2006)

	Media (2003-2005)
Saldo medio in termini di competenza "mista" del triennio 2003-2005	0
	(ab)= (ab) "All. A-08-C"

Esclusioni

Esclusioni ai sensi dell'art.1, comma 683, secondo periodo, legge 296/2006

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate in conto capitale riscosse derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti (art.1 comma 683, secondo periodo)				0
	(e)	(f)	(g)	(h)=(e+f+g)/3

Esclusioni ai sensi dell'art.1, comma 681 bis, legge 296/2006

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Riscossioni in conto capitale derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare NON destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti (L.296 del 2006, art.1 comma 681 bis)				0
	(i)	(l)	(m)	(n)=(i+l+m)/3

Valore pari al 15% della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti	0
	(o)=15%*(d)'
	' rif. a "All. A-08-
Valore delle entrate in conto capitale derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare NON destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti in eccesso rispetto al limite del 15% della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti NOTA: se il valore è inferiore o pari a zero non è possibile alcuna detrazione ai sensi dell'art. 1 comma 681 bis	0
	(p)=(n)-(o)

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Importo del contributo annuo alla manovra (art. 1, co. 678, lett. c e co. 679) (INSERIRE I DATI NELL'ALLEGATO "All. F-08-C")	0	0	0
	(q)=(af)*	(r)=(ag)*	(s)=(ah)*
	* riferimento a "All. F-08-C"		

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Importo da portare in detrazione al saldo obiettivo (solo se positivo)	0	0	0
	(t)=(p)-(q)	(u)=(p)-(r)	(v)=(p)-(s)

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Saldo finanziario obiettivo in termini di competenza "mista"	**0**	**0**	**0**
	(w)=(ab)+(a)-(h)-(t)	(x)=(ab)+(b)-(h)-(u)	(y)=(ab)+(c)-(h)-(v)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

Allegato C/08/C - Competenza mista per enti con saldo NEGATIVO o pari a zero

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006

(dati in migliaia di euro)

A - Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio (art. 1, co. 678, lett. a), legge 296/2006)

SALDO MEDIO DI CASSA DEL TRIENNIO 2003-2005 — **0** (a)= (i) "All. A-08-C"

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera a), punto 2).	0,205	0,155	0,155
	(b)	(c)	(d)
Concorso alla manovra basato sul saldo medio (DA CONSIDERARE CON IL SEGNO POSITIVO)	**0**	**0**	**0**
	(e)=-(a)*(b)	(f) =-(a)*(c)	(g)=-(a)*(d)

B - Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente (art. 1, co. 678, lett. b), legge 296/2006)

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

Individuazione della spesa corrente media del triennio 2003-2005

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
SPESE CORRENTI (Titolo I)				**0**
	(h)	(i)	(j)	(k)=(h+i+j)/3

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1, comma 678, lettera b), punto 2).	0,017	0,013	0,013
	(l)	(m)	(n)
Concorso alla manovra basato sulla spesa corrente	**0**	**0**	**0**
	(o)=(l)*(k)	(p) =(m)*(k)	(q)=(n)*(k)

C - Determinazione dell'importo annuo della manovra (art.1, comma 678, lettera c), legge 296/2006)

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (soggetto ad eventuale rideterminazione ai sensi del comma 679)	**0**	**0**	**0**
	(r)=(o)+(e)	(s)=(p)+(f)	(t)=(q)+(g)

D - Verifica del limite dell'8% delle spese finali al netto delle concessioni di crediti (art. 1, comma 679)

	8% di media (2003-2005)
8% della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti	**0**
	(u)=0,08*(h)' rif. a "All. A-08-C"

La manovra è pari al minore degli importi tra quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 678, lettera c), e la media di cui al comma 679

IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA - VALORI DEFINITIVI

Rideterminazione importo della manovra per il 2008 Se (r) è superiore ad (u) la manovra 2008 è pari ad (u); se (r) è inferiore o uguale ad (u) la manovra è pari ad (r)	**0** (v)
Rideterminazione importo della manovra per il 2009 Se (s) è superiore ad (u) la manovra 2009 è pari ad (u); se (s) è inferiore o uguale ad (u) la manovra è pari ad (s)	**0** (w)
Rideterminazione importo della manovra per il 2010 Se (t) è superiore ad (u) la manovra 2010 è pari ad (u); se (t) è inferiore o uguale ad (u) la manovra è pari ad (t)	**0** (x)

Allegato C/08/C - Competenza mista per enti con saldo NEGATIVO o pari a zero

E - Saldo obiettivo in termini di competenza "mista" (L 296/2006, art. 1, commi 681e 683)

				Media (2003-2005)
Saldo medio in termini di competenza "mista" del triennio 2003-2005				0
				(ab)=(ab) "All. A-08-C"

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Importo annuo della manovra (L.296/2006, art.1 commi 678 e 679)	0	0	0
	(v)	(w)	(x)

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate in conto capitale riscosse derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti (L296/2006, art.1 comma 683, secondo periodo)				0
	(y)	(z)	(aa)	(ac)=(y+z+aa)/3

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Saldo finanziario obiettivo in termini di competenza "mista"	0	0	0
	(ad)=(ab)+(v)-(ac)	(ae)=(ab)+(w)-(ac)	(af)=(ab)+(x)-(ac)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

Allegato D/08/C - Cassa e competenza per enti con saldo POSITIVO - 2008

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006

(dati in migliaia di euro)

A - Concorso alla manovra (art. 1, comma 679 bis, legge 296/2006)

	Anno 2008
Concorso alla manovra degli enti con saldo medio di cassa del triennio 2003-2005 positivo è pari a zero	**0**
	(a)

B - Saldo obiettivo in termini di cassa (art. 1, comma 681, legge 296/2006)

	Media (2003-2005)
Saldo medio di cassa del triennio 2003-2005	0
	(b)= (i)"All. A-08-C"

Esclusioni

Esclusioni ai sensi dell'art. 1, comma 683, secondo periodo, legge 296/2006	0
	(c)=(h) "All. B-08-C"
	Anno 2008
Esclusioni ai sensi dell'articolo 1, comma 681-bis, legge 244/2007 (solo se positivo)	0
	(d)=(t) "All. B-08-C"
	Anno 2008
Saldo finanziario obiettivo in termini di cassa	**0**
	(e)=(b)+(a)-(c)-(d)

C - Saldo obiettivo in termini di competenza (art. 1, comma 681, legge 296/2006)

Dati di competenza (accertamenti/impegni) desunti dai bilanci consuntivi

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate finali - ACCERTAMENTI (Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossioni crediti)				0
	(f)	(g)	(h)	(i)=(f+g+h)/3
Spese finali - IMPEGNI (Titolo I, Titolo II, al netto concessioni crediti)				0
	(l)	(m)	(n)	(o)=(l+m+n)/3
Saldo medio del triennio 2003/2005 (L 296/2006, art.1 comma 683, primo periodo)				0
				(p)=(i)-(o)

Esclusioni

Esclusioni ai sensi dell'art. 1, comma 683, secondo periodo, legge 296/2006

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate in conto capitale accertate derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti (L296/2006, art.1 comma 683, secondo periodo)				0
	(q1)	(q2)	(q3)	(q)=(q1+q2+q3)/3
Esclusioni ai sensi dell'articolo 1, comma 681-bis, legge 244/2007 (solo se positivo)				0
				(r)=(d)
				Anno 2008
Saldo finanziario obiettivo in termini di competenza				**0**
				(s)=(p)+(a)-(q)-(r)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

Allegato E/08/C - Cassa e competenza per enti con saldo NEGATIVO o pari a zero

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006

(dati in migliaia di euro)

A - Concorso alla manovra (art. 1, commi 678 e 679, legge 296/2006)

	Anno 2008
Concorso alla manovra	0
	(a)=(v) "All. C-08-C"

B - Saldo obiettivo in termini di cassa (art. 1, comma 681, legge 296/2006)

Saldo medio di cassa del triennio 2003-2005	0
	(b)= (i)"All. A-08-C"
Esclusioni	
Esclusioni ai sensi dell'art. 1, comma 683, secondo periodo, legge 296/2006	0
	(c)=(ac) "All. C-08-C"
	Anno 2008
Saldo finanziario obiettivo in termini di cassa	**0**
	(d)=(b)+(a)-(c)

C - Saldo obiettivo in termini di competenza (art. 1, comma 681, legge 296/2006)

Dati di competenza (accertamenti/impegni) desunti dai bilanci consuntivi

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate finali - ACCERTAMENTI				0
(Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossioni crediti)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e+f+g)/3
Spese finali - IMPEGNI				0
(Titolo I, Titolo II, al netto concessioni crediti)	(i)	(l)	(m)	(n)=(i+l+m)/3
Saldo medio del triennio 2003/2005 (L 296/2006, art.1 comma 683, primo periodo)				0
				(o)=(h)-(n)

Esclusioni

Esclusioni ai sensi dell'art. 1, comma 683, secondo periodo, legge 296/2006

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate in conto capitale accertate derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti (L296/2006, art.1 comma 683, secondo periodo)				0
	(p1)	(p2)	(p3)	(p)=(p1+p2+p3)/3

	Anno 2008
Saldo finanziario obiettivo in termini di competenza	**0**
	(q)=(o)+(a)-(p)

Legenda

Cella in cui va inserito il dato

Cella valorizzata con i dati del PSI 2007

Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente

Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

Allegato F/08/C - Valutazione del concorso alla manovra secondo le procedure definitite dalla LF 2007 (strumentale per l'applicazione del comma 681 bis della LF 2008)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006

(dati in migliaia di euro)

Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio (art. 1, co. 678, lett. a), legge 296/2006)

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

Individuazione del saldo medio del triennio 2003-2005

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
Entrate finali (Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossione crediti)	-	-	-	-
	(a)	(b)	(c)	(d)=(a+b+c)/3
Spese finali (Titolo I, Titolo II, al netto concessione crediti)	-	-	-	-
	(e)	(f)	(g)	(h)=(e+f+g)/3
SALDO MEDIO				0
				(i)=(d-h)

Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera a), punto 2). Solo se il saldo medio risulta NEGATIVO	0,205	0,155	0,155
	(l)	(m)	(n)
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera a), punto 2). Solo se il saldo medio risulta POSITIVO (1)	0,000	0,000	0,000
	(l)	(m)	(n)
Concorso alla manovra basato sul saldo medio (DA CONSIDERARE CON IL SEGNO POSITIVO)	0	0	0
	(o)=-(i)*(l)	(p) =-(i)*(m)	(q)=-(i)*(n)

NOTE:
(1) Se il saldo medio è positivo il concorso alla manovra basato sul saldo medio è pari a 0 (art.1, comma 678, ultimo periodo)

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente (art. 1, co. 678, lett. b), legge 296/2006)

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

Individuazione della spesa corrente media del triennio 2003-2005

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media (2003-2005)
SPESE CORRENTI (Titolo I)				0
	(r)	(s)	(t)	(u)=(r+s+t)/3

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera b), punto 2).	0,017	0,013	0,013
	(v)	(w)	(x)
Concorso alla manovra basato sulla spesa corrente	0	0	0
	(y)=(v)*(u)	(z) =(w)*(u)	(aa)=(x)*(u)

Determinazione dell'importo annuo della manovra (art. 1, comma 678, lettera c)

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (soggetto ad eventuale rideterminazione ai sensi del comma 679)	0	0	0
	(ab)=(o)+(y)	(ac)=(p)+(z)	(ad)=(q)+(aa)

Allegato F/08/C - Valutazione del concorso alla manovra secondo le procedure definitite dalla LF 2007 (strumentale per l'applicazione del comma 681 bis della LF 2008)

Verifica del limite dell'8% delle spese finali al netto delle concessioni di crediti (art. 1, comma 679)

	8% di media (2003-2005)
8% della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti	**0**
	(ae)=0,08*(h)

La manovra è pari al minore degli importi tra quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 678, lettera c), e la media di cui al comma 679

IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA - VALORI DEFINITIVI

Rideterminazione importo della manovra per il 2008	**0**
Se (ab) è superiore ad (ae) la manovra 2008 è pari ad (ae); se (ab) è inferiore o uguale ad (ae) la manovra è pari ad (ab)	(af)
Rideterminazione importo della manovra per il 2009	**0**
Se (ac) è superiore ad (ae) la manovra 2009 è pari ad (ae); se (ac) è inferiore o uguale ad (ae) la manovra è pari ad (ac)	(ag)
Rideterminazione importo della manovra per il 2010	**0**
Se (ad) è superiore ad (ae) la manovra 2010 è pari ad (ae); se (ad) è inferiore o uguale ad (ae) la manovra è pari ad (ad)	(ah)

Legenda

Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

ALLEGATO G/08

MODALITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO E MONITORAGGIO PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2008/2010

Ai fini della trasmissione del prospetto dimostrativo dell'obiettivo di cui al comma 685 della legge finanziaria 2007, come novellato dalla legge finanziaria 2008 - definito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali - ed ai fini del monitoraggio del patto per gli anni 2008/2010, ai sensi del comma 685, è previsto che le province, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti utilizzino esclusivamente il sistema web appositamente creato per il patto di stabilità interno, accedendo al sito: **www.pattostabilita.rgs.tesoro.it** (senza accenti), che è attivo dal lunedì al venerdì (nei giorni feriali), dalle ore 08.00 alle 19.00.

REQUISITI PER L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE WEB

L'impiego di tale sistema richiede i seguenti requisiti:

- **Creazione e abilitazione di apposita utenza.** Al fine di consentire l'attivazione delle utenze - caratterizzate da un codice identificativo (User ID ovvero il nome utente) e da una password – è necessario che ciascun Ente, che non disponga ancora di suddetta utenza, ne faccia esplicitamente richiesta, via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: **assistenza.cp@tesoro.it**;

- Le richieste devono contenere le seguenti indispensabili informazioni:
  a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;
  b. codice fiscale;
  c. ente di appartenenza;
  d. recapito telefonico e recapito di posta elettronica.

  Si consiglia di ricontrollare l'esattezza di dette informazioni prima di dare *Conferma*, in quanto le stesse essendo poi memorizzate nella banca dati del Ministero, costituiscono in modo univoco l'identificazione utente/ente da parte dell'amministrazione.

Si aggiunge che quest'anno, per la prima volta, è stata istituita **un'ulteriore modalità di richiesta dell'utenza**, per accedere al sistema web. Gli enti che ancora non hanno un'utenza per accedere al "Patto di Stabilità", possono infatti inviare la richiesta in questione direttamente dal sito: ww w.pattostabilita.rgs.tesoro.it (figura 1) cliccando sul link *Richiesta Nuova Utenza e Modello Calcolo Automatico Manovra e Obiettivi* e poi nella pagina successiva su *Richiesta Nuova Utenza*. Nel predetto sito è infatti contenuta una funzione per l'autenticazione, che prevede la compilazione di un modello con i dati sopra citati (figura 2) e, dopo la conferma, la generazione automatica di una e-mail contenente la richiesta di utenza. Tale e-mail, già corredata di indirizzo, perviene direttamente all'ufficio preposto, che provvede a rispondere all'ente, inviandogli la User ID (nome utente) e la password necessarie per accedere al sistema web.
Nel compilare il modulo in questione, alla voce **Ente di appartenenza** cliccare su *Seleziona*, poi nella finestra successiva alla voce *Ente* inserire i primi tre caratteri del nome del proprio comune e cliccare su *Ricerca*, si aprirà una piccola finestra in basso in cui appaiono tutti i nomi dei comuni che iniziano per quelle lettere, selezionare il nome del proprio comune e cliccare su *Conferma*: a questo punto lo

stesso nome insieme alla provincia di appartenenza verranno visualizzati automaticamente nel modulo di richiesta utenza.

Figura 1
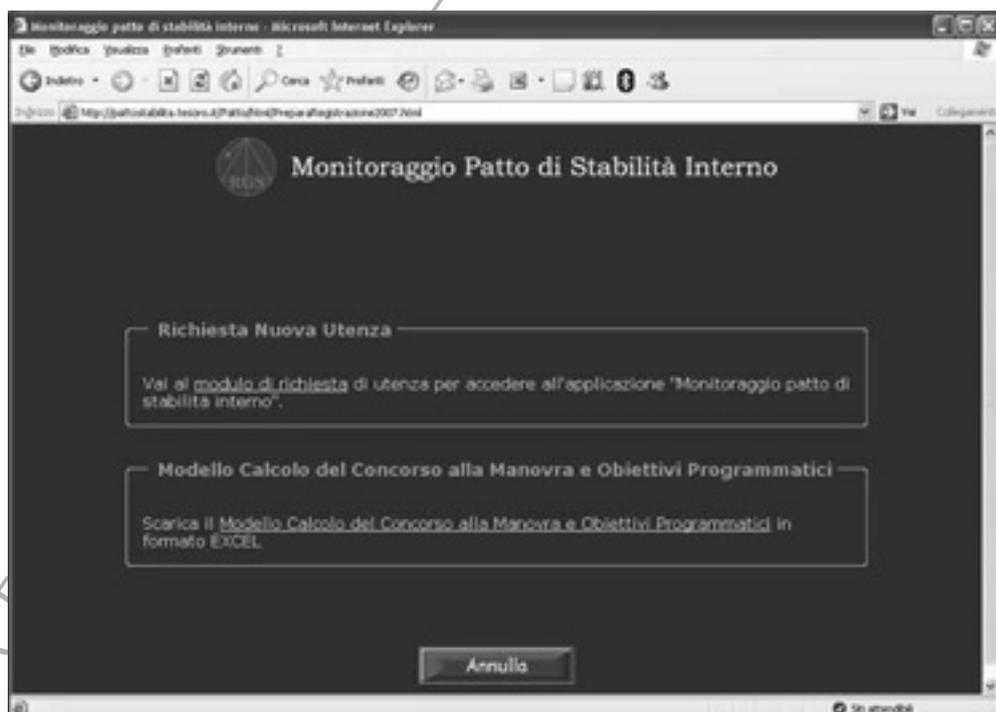
Figura 2

- **Dotazione informatica**: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (e coi relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe.
- **Supporti operativi**: le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), sotto la dicitura "*Regole per il sito*".

UTILIZZO DEL MODELLO DI CALCOLO DEL CONCORSO ALLA MANOVRA E DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Come ausilio per gli enti, nel sito citato (**www.pattostabilita.rgs.tesoro.it**) è disponibile anche l'applicazione informatica (in formato excel) che calcola automaticamente l'entità del concorso alla manovra e gli obiettivi programmatici per gli anni 2008/2010 (figura 3). Gli enti possono utilizzare detto modello, salvandolo preventivamente sulla propria postazione di lavoro ed inserendo nei campi appositi (gli unici di colore bianco) i dati necessari. Dopo l'immissione dei dati, l'applicazione esegue tutte le operazioni necessarie a determinare il concorso alla manovra per gli anni 2008/2010 ed i corrispondenti obiettivi programmatici. Le risultanze delle operazioni sono visualizzate senza decimali, ma questi ultimi vengono considerati ai fini dei calcoli stessi. Questo file excel serve unicamente per i calcoli, non costituisce certificazione di nessun tipo e non deve essere inviato tramite mail a nessun ente. I dati del "Patto di Stabilità" dovranno essere inviati esclusivamente a tempo debito tramite il sistema web.

Figura 3

Una rappresentazione dell'applicazione informatica sopra descritta, nelle versioni utilizzabili dai comuni e dalle province viene riportata nei successivi allegati alla presente circolare (rispettivamente Allegato C/07 e Allegato D/07).

PROCEDURE PER L'INVIO DEL PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'OBIETTIVO E PER IL MONITORAGGIO

Ai fini della trasmissione del prospetto dimostrativo dell'obiettivo di cui al comma 685 della legge finanziaria 2008 - definito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali - si anticipa che il prospetto in questione sarà disponibile sul sito web: www.pattostabilita.rgs.tesoro.it a partire dal 12 marzo prossimo. Tuttavia, i contenuti ed i termini per l'invio saranno dettati dal citato Decreto, attualmente all'esame della Conferenza.

Le modalità di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni sul monitoraggio saranno definite, come previsto dal comma 685 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dalla legge finanziaria 2008, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Qualora il predetto decreto non fosse emanato per acquisire in tempi utili il monitoraggio delle informazioni sull'andamento del patto al 31 marzo 2008, dette informazioni non dovranno essere trasmesse sino all'emanazione di detto decreto e delle informative, che in proposito verranno fornite agli enti attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

1 **assistenza.cp@tesoro.it** per i quesiti di natura strettamente tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo, il comune di appartenenza e il recapito telefonico del richiedente per - eventualmente - essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2244, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, con interruzione di un'ora tra le 13.00 e le 14.00.

2 **pattostab@tesoro.it** per i quesiti di natura strettamente amministrativa e/o normativi.

08A02314

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 25 febbraio 2008, n. **4786.**

Circolare esplicativa sull'applicazione del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie

Ministero della salute - Gabinetto del Ministro

Ministero dello sviluppo economico - Gabinetto del Ministro

Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane - Area verifiche e controlli tributi doganali e accise - Laboratori chimici

Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare - Gabinetto del Ministro

Istituto superiore di sanità - Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria

Agenzia per la protezione dell'ambiente - Servizi tecnici

Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

Al direttore generale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

Confagricoltura

Coldiretti

CIA

Copagri

Assofertilizzanti

Unionchimica

Istituto per il controllo della qualità dei fertilizzanti

Assometab

Consorzio italiano compostatori

Il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 «Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2006 (di seguito decreto legislativo n. 217/2006), ha abrogato la legge n. 748/1984 ed ha adeguato la normativa nazionale a quella comunitaria (Reg. (CE) n. 2003/2003).

Il citato decreto legislativo, disciplinando la materia, ha introdotto nuovi obblighi in relazione alla tracciabilità dei fertilizzanti, quali:

iscrizione al «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» ed al «Registro dei fertilizzanti», quest'ultimo limitato ai prodotti nazionali;

conservazione delle registrazioni sull'origine dei fertilizzanti.

Con nota circolare prot. n. 33462 del 4 agosto 2006, erano stati forniti chiarimenti sull'applicazione del decreto legislativo n. 217/2006 con particolare riferimento ai precitati obblighi. Al riguardo, tenuto conto dell'esperienza maturata nel periodo di prima applicazione delle succitate norme, si ritiene necessario apportare modificazioni ed aggiornamenti alle disposizioni impartite con la suddetta circolare.

A. ISCRIZIONE AL «REGISTRO DEI FABBRICANTI DI FERTILIZZANTI» E AL «REGISTRO DEI FERTILIZZANTI».

L'iscrizione al «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» e al «Registro dei fertilizzanti», tenuti presso questa Direzione generale, deve avvenire, ai sensi dell'art. 8, comma 1, prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato.

Le domande di iscrizione devono essere effettuate impiegando l'apposita modulistica prevista negli allegati 13 e 14 del decreto legislativo n. 217/2006 e disponibili in formato elettronico sul sito web di questo Ministero.

La domanda per l'iscrizione al «Registro dei fertilizzanti» deve essere corredata di un facsimile dell'etichetta del fertilizzante di cui si chiede l'iscrizione e del «Rapporto di prova» emesso da un laboratorio di analisi conforme ai requisiti di cui all'allegato 11 del decreto legislativo n. 217/2006. Dal 1º gennaio 2009 tali laboratori dovranno essere iscritti all'elenco di cui al punto C della presente Circolare in conformità dell'art. 6, punto 3 del predetto decreto legislativo e dell'art. 30, comma 1 del Reg. (CE) n. 2003/2003.

Le domande di iscrizione al «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» e al «Registro dei fertilizzanti» devono essere inoltrate su supporto cartaceo e su supporto informatico ai seguenti indirizzi:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA VIII - settore fitosanitario e dei fertilizzanti, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - qpa8@politicheagricole.gov.it

e, per conoscenza:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - Ufficio IV/T, via del Fornetto, 85 - 00149 Roma - icq.dgt.4t@politicheagricole.gov.it

A partire dall'anno 2009, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun fabbricante presente sul «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» dovrà comunicare l'intenzione di proseguire la propria attività e inoltrare l'elenco dei fertilizzanti di cui intende confermare la presenza sul «Registro dei fertilizzanti» nel corso dei 12 mesi successivi (Allegato 1). La mancata comunicazione comporterà la cancellazione dei fabbricanti e/o dei fertilizzanti dai Registri.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA VIII - settore fitosanitario e dei fertilizzanti, provvede alla pubblicazione del «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» e del «Registro dei fertilizzanti» sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it.

Tale pubblicazione costituisce valida certificazione dell'avvenuto inserimento nei suddetti Registri ai sensi del decreto legislativo n. 217/2006.

B. TRACCIABILITÀ SULL'ORIGINE DEI FERTILIZZANTI.

L'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 217/2006 stabilisce che i fabbricanti di fertilizzanti, al fine di garantire la tracciabilità dei concimi CE e degli altri fertilizzanti, conservino le registrazioni sull'origine dei concimi. Queste devono essere messe a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi, fintantoché il concime è immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.

Con la nota circolare prot. n. 33462 del 4 agosto 2006 erano state impartite specifiche disposizioni ai fini dell'applicazione di tale norma, ed in proposito era stato fornito, in allegato alla medesima, uno schema di «registro sull'origine dei fertilizzanti» da vidimare preventivamente presso l'Ufficio dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (di seguito Ispettorato) competente per territorio. Tuttavia, con nota prot. 4692 dell'11 maggio 2007, l'obbligo relativo all'applicazione dello schema proposto era stato sospeso in attesa di ulteriori disposizioni in materia.

Con la presente si forniscono istruzioni sulle modalità di tenuta del sistema di registrazione al fine di garantire la tracciabilità dei fertilizzanti in conformità dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 217/2006. Il citato decreto, benché preveda specifici obblighi (garanzia della tracciabilità dei concimi, conservazione delle registrazioni sull'origine dei fertilizzanti) e le relative sanzioni in caso di inadempienza (art. 12, comma 2, lettere *f), g)* ed *h)*, nulla stabilisce circa i criteri e le modalità di attuazione. Pertanto risulta necessario esplicitare i requisiti minimi del sistema di registrazione al fine di fornire indicazioni univoche agli operatori ed agli Organismi di controllo.

Per quanto sopra, è stato elaborato un sistema di registrazione a garanzia della tracciabilità (Allegato 2) al quale i fabbricanti devono attenersi al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 217/2006.

Tale sistema, pur non apportando prescrizioni aggiuntive rispetto al succitato decreto legislativo, possiede caratteristiche di flessibilità ed adattabilità ai vari sistemi di tenuta contabile delle aziende.

Di seguito si riassumono le principali novità introdotte:

non è obbligatoria la tenuta di uno specifico registro e la relativa vidimazione preventiva da parte dell'Ispettorato;

la tracciabilità è garantita da una serie di informazioni obbligatorie a carico degli operatori che possono essere registrate su sistema informatico o su supporto cartaceo. Le informazioni, mediante la sussistenza di un «nesso» tra materia prima, lavorazione e prodotto finito, devono permettere agli Organismi di controllo di risalire all'identificazione, per ogni lotto di prodotto finito, delle materie prime utilizzate nel processo produttivo.

Inoltre sono stati forniti chiarimenti in merito a:

la definizione di fertilizzante in funzione della conservazione delle registrazioni inerenti la tracciabilità;

le responsabilità ed il luogo di tenuta del sistema di tracciabilità nel caso di lavorazione per conto terzi.

C. ELENCO LABORATORI COMPETENTI A VERIFICARE LE CARATTERISTICHE DEI FERTILIZZANTI.

Il Ministero, tramite l'Ispettorato provvede, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 217/2006, alla pubblicazione annuale dell'elenco dei laboratori presenti sul territorio nazionale che sono competenti a prestare servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti regolamentati dal suddetto decreto.

La pubblicazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'allegato 11 del medesimo decreto legislativo.

A tale scopo i laboratori interessati dovranno trasmettere apposita istanza, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti, al seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - Ufficio IV/T, via del Fornetto, 85 - 00149 Roma.

Successivamente, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 217/2006, il Ministero, mediante l'Ispettorato, trasmette al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione europea, l'elenco dei laboratori approvati nel territorio nazionale che sono competenti a prestare servizi necessari per verificare la rispondenza dei concimi CE alle prescrizioni del Reg. CE 2003/2003.

D. PUBBLICITÀ ED ABROGAZIONI.

Si invitano le autorità e le associazioni in indirizzo a dare ampia diffusione del contenuto della presente circolare ai soggetti interessati.

La presente circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it.

La circolare prot. n. 33462 del 2006 è soppressa.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

Allegato 1

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari
Divisione QPA VIII - settore fitosanitario e dei fertilizzanti
Via XX Settembre, 20
00187 Roma

e, per conoscenza:

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - Ufficio IV/T
Via del Fornetto, 85
00149 Roma

Comunicazione inerente la

- **conferma annuale della presenza sul "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" di una ditta già iscritta ai sensi dell'Allegato 14 del D.Lgs. 217/06;**
- **conferma annuale della presenza sul mercato di prodotti presenti nel "Registro dei fertilizzanti" ai sensi dell'Allegato 13 del D.Lgs. 217/06.**

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
in qualità di ……………………………………………………………………………………………….
della ditta ………………… ……………………………………………………………………………
sita in (*inserire indirizzo postale completo*) ……………………………………………………………
………
persona da contattare ……………………………………………………………………………………
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………
………
iscritta al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" con numero ………………………

DICHIARA

che la ditta da lui/lei rappresentata proseguirà la sua attività di Fabbricante per i 12 mesi successivi al 1 agosto p. v. e che non è stata apportata alcuna modifica a quanto dichiarato nelle indicazioni riportare nella domanda di inserimento al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" e sue eventuali integrazioni.

DICHIARA

inoltre che i prodotti immessi in commercio dalla ditta da lui/lei rappresentata, già inseriti nel "Registro dei fertilizzanti" e che resteranno in commercio per i 12 mesi successivi al 1 agosto p. v., sono i seguenti: (*riportare di seguito l'elenco dei soli nomi commerciali che si vogliono confermare*).

____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________

CHIEDE pertanto che vengano eliminati dal "Registro dei fertilizzanti" tutti i nomi commerciali di cui la ditta da lui/lei rappresentata aveva ottenuto l'inserimento e non inclusi in elenco.

Data ____________________ Firma ____________________

Allegato 2

OBBLIGHI DA PARTE DEL PRODUTTORE DI FERTILIZZANTI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA'
(Art. 7 comma 5 e Art. 8 comma 2 del D.Lgs. 217/06)

Ogni fabbricante di fertilizzanti è soggetto all'obbligo di tenere presso il proprio sito di produzione e/o confezionamento un sistema di registrazioni al fine di garantire la tracciabilità dei fertilizzanti prodotti, ovverosia la possibilità di risalire alle materie prime impiegate nel processo di lavorazione.
In alternativa il fabbricante può dichiarare in sede di domanda di iscrizione/aggiornamento al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" (v. All. 14 D.Lgs. 217/06) di tenere il sistema di registrazione presso la propria sede legale/operativa.
Qualora il sistema di registrazione sia tenuto in sede diversa dai siti di produzione/confezionamento dei prodotti interessati, questo deve essere immediatamente reso disponibile agli Organi di controllo nel caso di verifiche presso i suddetti siti.

Requisiti minimi del sistema di registrazione ai fini della tracciabilità

1) Materie prime

Per ogni introduzione di materia prima il sistema deve prevedere:

a) registrazione cronologica delle introduzioni;
b) attribuzione di un numero identificativo all'operazione di registrazione;
c) registrazione del documento di introduzione della materia prima o del numero di riferimento ad altra documentazione adottata per particolari adempimenti (vds. registro dei rifiuti);
d) registrazione della quantità e dell'unità di misura della materia prima introdotta;
e) identificazione dei cumuli, eventualmente costituiti, tra materie prime provenienti da diverse forniture, ivi compresi gli sfridi di lavorazione.

2) Lavorazioni delle materie prime e trasformazione in fertilizzanti - confezionamento

Per ogni processo produttivo/lavorazione il sistema deve prevedere la registrazione:

a) cronologica delle lavorazioni;

b) di un numero di riferimento identificativo di quella partita di materia prima o parte di essa che è stata impiegata nella lavorazione (nesso tra la materia prima/cumulo utilizzato e prodotto ottenuto);

c) della data di lavorazione;

d) della quantità e dell'unità di misura della materia prima utilizzata. Qualora una o più materie prime siano somministrate mediante utenza (ad es. metano, acqua) e, trasformate o meno, siano contenute nel prodotto finito esse devono essere quantificate nel sistema di registrazione delle lavorazioni;

e) della denominazione/codice della materia prima utilizzata;

f) della denominazione/codice del prodotto ottenuto;

g) della quantità e unità di misura del prodotto ottenuto;

h) del numero di lotto, inteso come numero identificativo dell'operazione di lavorazione;

i) numero e peso/volume unitario delle confezioni ottenute in caso di confezionamento.

3) Cessioni — trasferimenti

Al fine di consentire l'assolvimento dell'obbligo di tenuta delle registrazioni per i due anni successivi alla data di cessazione dell'immissione sul mercato del prodotto sono richiesti gli elementi di seguito elencati:

a) registrazione cronologica delle uscite;

b) attribuzione di un numero identificativo all'operazione di registrazione;

c) data e numero del documento in uscita (cessioni e trasferimenti), quantità, unità di misura e descrizione/codice del prodotto;

d) numero di lotto di lavorazione della partita di cui alla lettera h, punto 2).

Tuttavia, l'obbligo di cui al presente punto è assolto se il numero di lotto di lavorazione di cui alla lettera d) è riportato sui documenti di uscita.

Indicazioni generali

In luogo dell'esatta designazione delle materie prime e dei prodotti finiti è possibile utilizzare un codice qualora sussistano delle schede che riportino le specifiche tecniche e la pertinente descrizione del prodotto.

Le informazioni descritte nei punti 1) Materie prime, 2) Lavorazioni e confezionamento e 3) Cessioni – trasferimenti possono essere archiviate sia su supporto cartaceo che informatico. Detti dati possono essere contenuti in registrazioni specifiche e/o nei documenti

relativi all'acquisto, al trasferimento, alla lavorazione (interna o per conto terzi), alle procedure interne di produzione/confezionamento, alla vendita e/o cessioni a qualsiasi titolo effettuata dal fabbricante.

Il sistema di registrazione adottato deve essere aggiornato in modo da consentire in qualsiasi momento le verifiche della tracciabilità dei fertilizzanti da parte degli Organi di controllo e permettere di risalire all'identificazione, per ogni lotto di prodotto finito, alle materie prime utilizzate nel processo produttivo.

Tali registrazioni sono messe a disposizione degli Organi di controllo, finché il **fertilizzante** è immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato. Si intende, in tal caso per:

- **fertilizzante**, la partita del prodotto finito
- **cessazione di immissione** sul mercato, la data ultima di vendita della partita (esaurimento del lotto) da parte del fabbricante.

Soggetti obbligati alla tenuta del sistema di registrazione

Tutti i documenti atti a garantire il sistema di registrazione devono essere detenuti presso il sito di produzione e/o confezionamento o nel luogo indicato dal fabbricante in sede di iscrizione/aggiornamento al "Registro dei fabbricanti dei fertilizzanti". Nel caso di uno stesso sito utilizzato da più fabbricanti, i sistemi di registrazione devono essere tenuti distinti, separati ed affidati alla responsabilità di ciascun fabbricante.

Nel caso di lavorazione per conto, il fabbricante è colui che commissiona la lavorazione, pertanto l'intestatario del sistema di registrazione è il committente e il luogo di tenuta è quello indicato dal fabbricante medesimo.

Attivazione del sistema di registrazione

Al momento dell'attivazione dei sistema di registrazione, devono essere registrate le materie prime e i prodotti finiti giacenti presso lo stabilimento al momento dell'attivazione del sistema stesso.

Concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto

Le disposizioni di cui sopra assolvono gli obblighi previsti dall'Art. 7, comma 5 del D. Lgs. 217/2006, per garantire la tracciabilità dei concimi CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto immessi sul mercato.

08A02399

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della delibera adottata in data 24-25 gennaio 2008 della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionali (INARCASSA).

Con ministeriale n. 24/XI/0004659/ING-L-92 del 20 marzo 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera, adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionali (INARCASSA) in data 24-25 gennaio 2008, con la quale è stata redatta la tabella per la rivalutazione dei redditi ai fini del calcolo delle pensioni nonché si è inteso adeguare, dal 1° gennaio 2008, in proporzione alla variazione dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, nella misura dell'1,7%, il limite di reddito per il calcolo del contributo soggettivo, i limiti di reddito per il calcolo della pensione di vecchiaia e di inabilità, il contributo soggettivo minimo, il contributo integrativo minimo e la misura della pensione minima.

08A02342

Approvazione della delibera adottata in data 30 giugno 2007 della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali.

Con ministeriale n. 24/XI/0004657/RAG-L-39 del 20 marzo 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera, adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali in data 30 giugno 2007, concernente modifiche regolamentari in materia di preiscrizione dei tirocinanti.

In particolare la Cassa ha inteso modificare il Regolamento di esecuzione inserendo dopo l'art. 10, l'art. 10-*bis* che disciplina la preiscrizione per i tirocinanti iscritti nel registro di cui all'art. 40 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

08A02343

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Kainuun Rönttönen», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - serie C n. 74 del 21 marzo 2008, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dall'Associatione Kainuun Leipomoliikkeen harjoittajat ry- Finlandia, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria panetteria, pasticceria, della confetteria o della biscotteria, tortino, denominato «Kainuun Rönttönen».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A02248

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione del dirigente dell'area III, la stessa impresa è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti:

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
54-CH	Gioielleria Esposito di Trovatelli Giovina	Chieti	1	1

Si diffida l'eventuale detentore del suddetto punzone indicato come «smarrito», qualunque sia il titolo di possesso, a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti.

08A02302

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante: «Disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 9, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, sesto rigo, dove è scritto: «... di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. *442, ...*», leggasi: «... di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. *422, ...*».

08A02454

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-086) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100080411

€ 1,00